



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2212

Ordine del giorno concernente gli interventi di miglioramento dell'accessibilità, riqualificazione e adeguamento strutturale dei marciapiedi cittadini e ripristino delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali cittadini 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2213

Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di Pieve Emanuele (MI) 3

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2214

Ordine del giorno concernente le intersezioni semaforizzate tra la via Fizzonasco, la via Montalcini e la via Molise, con sistemazione a rotatoria, a Pieve Emanuele 4

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2215

Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria nel comune di Robecco sul Naviglio (MI) 4

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2216

Ordine del giorno concernente la manutenzione straordinaria della biblioteca del comune di Mezzago (MB) 5

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2217

Ordine del giorno concernente gli incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione dei pannelli fotovoltaici 6

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2218

Ordine del giorno concernente il sostegno economico alle spese tecniche per l'autorizzazione alle «Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico» soggette a richiesta in base al r.r. 5/2007 7

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2219

Ordine del giorno concernente interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del comune di Graffignana (LO) - sito in via Roma n.1 - e dell'area industriale, a valenza sovracomunale, «Cesolone» 7

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2220

Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del comune di San Fiorano (LO), sito in Piazza Roma n. 1 8

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2221

Ordine del giorno concernente la pubblicazione del nuovo bando «Parchi gioco inclusivi» 9

Deliberazione Consiglio regionale 16 dicembre 2021 - n. XI/2222

Ordine del giorno concernente il finanziamento per la realizzazione del percorso ciclopedonale nel comune di Terranova dei Passerini (LO), di interesse sovracomunale, di collegamento con la ciclopedonale Lodi-Cornovecchio-Tratto 3 (da Roggia a frazione Terranova) 10

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 209 del 24 gennaio 2022

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5862 al n. 5878) 12

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5879 al n. 5883) 12

Delibera Giunta regionale 24 gennaio 2022 - n. XI/5869

Approvazione di un avviso di manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia 14

Delibera Giunta regionale 24 gennaio 2021 - n. XI/5871

Costituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico - specialistica ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 44

Delibera Giunta regionale 24 gennaio 2022 - n. XI/5873

Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2022 in Regione Lombardia 46

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 20 gennaio 2022 - n. 429

Approvazione del ventinovesimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti 49

Decreto dirigente unità organizzativa 20 gennaio 2022 - n. 435

«Programma integrato di intervento Cascina Merlata – Lotto R.2C» in comune di Milano – Piano di utilizzo ex d.p.r. 120/2017 53

Decreto dirigente unità organizzativa 21 gennaio 2022 - n. 468

Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Approvazione della prima graduatoria delle proposte di de-impermeabilizzazione e rinverdimento di aree pubbliche per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, presentate ad ERSAF in attuazione della d.g.r. 5135 del 2 agosto 2021. Assunzione dell'impegno di spesa relativo al contributo regionale previsto. 54

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 20 gennaio 2022 - n. 418

Determinazioni relative all'avviso Dote Unica Lavoro Fase Quarta – Rideterminazione dotazione finanziaria 56

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 40 del 17 dicembre 2021

Bilancio consolidato di AIPO per l'esercizio 2021. Definizione del gruppo di amministrazione pubblica ed individuazione degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento 57

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 41 del 17 dicembre 2021

Ratifica della determina n. 1560 del 29 novembre 2021 di approvazione della quinta variazione del Programma triennale dei lavori 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 e della determina n. 1436 del 11 novembre 2021, integrata con determina 1553 del 29 novembre 2021, di approvazione della quinta variazione del Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi 2021-2023 57

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 42 del 17 dicembre 2021

Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 57

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato;di indirizzo - Delibera n. 43 del 17 dicembre 2021

Ratifica della tredicesima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo costitutivo dell'agenzia e dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità 57

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2212

Ordine del giorno concernente gli interventi di miglioramento dell'accessibilità, riqualificazione e adeguamento strutturale dei marciapiedi cittadini e ripristino delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali cittadini

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	63
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	62
Voti favorevoli	n.	62
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7042 concernente gli interventi di miglioramento dell'accessibilità, riqualificazione e adeguamento strutturale dei marciapiedi cittadini e ripristino delle condizioni di sicurezza dei percorsi pedonali cittadini, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- a seguito dell'emergenza da COVID-19, è stata approvata la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), tramite la quale Regione Lombardia stanziava 3 miliardi di euro per la ripresa economica;

- l'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020 - 2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

rilevato che

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano di investimenti del Fondo Complementare prevedono ulteriori risorse;

- la Regione Lombardia è sottoposta a vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 342/2012;

considerato che

- ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, è necessario che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, il Fondo Complementare e il d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

- il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relative all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere impatti positivi sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica;

- il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento può riguardare solo il finanziamento di natura pubblica;

ritenuto che

il Comune di Opera, nell'ambito delle azioni previste per la sicurezza stradale, ha la necessità di predisporre un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche riferite ai percorsi pedonali cittadini con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la viabilità del territorio cittadino con particolare riguardo agli utenti più deboli;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare, con prelievo dal «Fondo interventi per la ripresa economica», il finanziamento dell'intervento in oggetto ritenuto strategico che, complessivamente, ammonta a 500.000,00 euro così suddivisi: anno 2022 167.000,00 euro, anno 2023 167.000,00 euro e anno 2024 167.000,00 euro;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchinilli
segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2213

Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria della caserma dei carabinieri di Pieve Emanuele (MI)

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	60
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	59
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7043 concernente, gli interventi di manutenzione straordinaria della Caserma dei Carabinieri di Pieve Emanuele (BG) nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- a seguito dell'emergenza da COVID-19, è stata approvata la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), tramite la quale Regione Lombardia stanziava 3 miliardi di euro per la ripresa economica;

- l'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020 - 2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

rilevato che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano di investimenti del Fondo Complementare prevedono ulteriori risorse.

La Regione Lombardia è sottoposta a vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 342/2012;

considerato che

- ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, è necessario che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, il Fondo Complementare e il d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

- il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relative all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere impatti positivi sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica;

- il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento può riguardare solo il finanziamento di natura pubblica;

ritenuto che

il Comune di Pieve Emanuele è intenzionato a procedere ai lavori di messa a norma dell'impianto elettrico della Caserma dei Carabinieri ovvero alla manutenzione straordinaria delle coperture, del monumento esterno ovvero al miglioramento sismico, per una spesa complessiva pari a 261.324,00 euro ma al momento le risorse disponibili ammontano solo a 53.571,62 euro;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

invita la Giunta regionale

- ad assicurare, con prelievo dal «Fondo interventi per la ripresa economica», il finanziamento dell'intervento in oggetto ritenuto strategico che, complessivamente, ammonta a 207.752,38 euro così suddivisi:
 - anno 2022 69.250,80 euro;
 - anno 2023 69.250,80 euro;
 - anno 2024 69.250,80 euro;
- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2214
Ordine del giorno concernente le intersezioni semaforizzate tra la via Fizzonasco, la via Montalcini e la via Molise, con sistemazione a rotonda, a Pieve Emanuele

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	65
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	64
Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7044 concernente le intersezioni semaforizzate tra la via Fizzonasco, la via Montalcini e la via Molise, con sistemazione a rotonda, a Pieve Emanuele, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

- a seguito dell'emergenza da COVID-19, è stata approvata la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), tramite la quale Regione Lombardia stanziava 3 miliardi di euro per la ripresa economica;
- l'articolo 1, comma 10, della l.r. 9/2020 ha istituito alla missione 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «altri fondi» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020 - 2022 il fondo «Interventi per la ripresa economica» a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale;

rilevato che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e il Piano di investimenti del Fondo Complementare prevedono ulteriori risorse.

La Regione Lombardia è sottoposta a vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 342/2012;

considerato che

- ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, è necessario che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, il Fondo Complementare e il d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;
- il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relative all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere impatti positivi sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica;

- il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento può riguardare solo il finanziamento di natura pubblica;

ritenuto che

- il Comune di Pieve Emanuele ha la necessità di intervenire per la messa in sicurezza delle intersezioni, con riduzione dei tempi di deflusso della coda e riduzione della velocità di scorrimento, migliorando la sicurezza, anche dell'utenza debole, dalla via Molise e dalla via Montalcini. Il tratto interessato, sulla via Fizzonasco, registra un traffico molto intenso nelle ore di punta. La rotonda ridurrebbe i tempi di attesa per i veicoli tra Milano e Pavia, ma anche per chi deve recarsi all'Ospedale Humanitas;
- i dati pre-covid della strumentazione sulla via Fizzonasco, negli orari di punta, rivelavano che il numero di veicoli che percorre la via Fizzonasco, sulla sola corsia in direzione Milano, è pari a ca. 900 veicoli/ora e ciò aumenta la difficoltà di manovra nelle svolte e costituisce un elevato fattore di rischio. Inoltre, la realizzazione delle opere descritte garantirà anche il punto di raccordo delle infrastrutture lineari ciclopedonali già esistenti sulla via Montalcini e sulla via Fizzonasco;
- l'intervento nel suo complesso comporta una spesa pari a 655.851,00 euro, ma al momento le risorse disponibili ammontano solo a 200.451,00 euro;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare, con prelievo dal «Fondo interventi per la ripresa economica», il finanziamento dell'intervento in oggetto ritenuto strategico che, complessivamente, ammonta a 445.400,00 euro così suddivisi:
 - anno 2022 151.800,00 euro;
 - anno 2023 151.800,00 euro;
 - anno 2024 151.800,00 euro;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2215
Ordine del giorno concernente gli interventi di manutenzione straordinaria nel comune di Robecco sul Naviglio (MI)

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	60
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7045 concernente gli interventi di manutenzione straordinaria nel Comune di Robecco sul Naviglio (MI), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investi-

menti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;
- la presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 aprile 2021 - Ministro dell'Economia in cui sottolinea che le Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all'inclusione e coesione e alla salute pari a circa 87,4 miliardi (di cui RRF 71,5 miliardi e Fondo complementare 15,9 miliardi);

considerato

pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che

l'intervento di manutenzione straordinaria nel Comune di Robecco sul Naviglio risulta essere di primaria importanza per il mantenimento della fruibilità di uno spazio pubblico;

considerato che

questo intervento è strategico per aumentare la fruibilità pubblica di un'area a profondo rischio degrado e abbandono;

verificato che

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto

altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare il Comune di Robecco sul Naviglio per l'intervento di realizzazione «manutenzione straordinaria - Comune di Robecco sul Naviglio»;

impegna la Giunta regionale

- ad assicurare, nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, l'intervento di manutenzione straordinaria dell'area verde sita in Via Don Ottavio Sironi a Robecco sul Na-

viglio (MI) con installazione di attrezzature per aumentare la fruibilità da parte dell'utenza; il costo complessivo dell'intervento ammonta a 50.000,00 euro per l'anno 2022;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2216 Ordine del giorno concernente la manutenzione straordinaria della biblioteca del comune di Mezzago (MB)

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	59
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7045 concernente manutenzione straordinaria della biblioteca del Comune di Mezzago (MB), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

- la presentazione del Piano del Consiglio dei ministri 24 aprile 2021 - Ministro dell'Economia in cui sottolinea che le Regioni ed Enti locali (in qualità di soggetti attuatori) sono responsabili della realizzazione di una quota significativa degli investimenti previsti dal Piano, con riferimento alle diverse Missioni, dalla digitalizzazione, alla transizione ecologica, all'inclusione e coesione e alla salute pari a circa 87,4 miliardi (di cui RRF 71,5 miliardi e Fondo complementare 15,9 miliardi);

considerato

pertanto prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziare nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. bilancio dello Stato 2022, al d.l. di adeguamento al PNRR e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

visto che

l'intervento di manutenzione straordinaria biblioteca - Comune di Mezzago risulta essere di importanza primaria per il recupero dei locali seminterrati della biblioteca comunale;

considerato che

questo intervento risulta essere necessario per la fruibilità, da parte degli utenti, dall'intero complesso comunale della Biblioteca consentendo, di fatto, l'ampliamento della stessa;

verificato che

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel DDL di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare il Comune di Mezzago per l'intervento di realizzazione «Manutenzione straordinaria biblioteca - Comune di Mezzago»;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, il seguente intervento:

- manutenzione straordinaria dei locali seminterrati della biblioteca comunale, da realizzarsi nel territorio del Comune di Mezzago, per un ammontare complessivo di 75.000,00 euro così suddiviso:
 - anno 2022: 75.000,00 euro;
- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

I vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2217
Ordine del giorno concernente gli incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione dei pannelli fotovoltaici

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	63
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	62
Voti favorevoli	n.	55
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	7

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7050 concernente gli incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- la riduzione dei consumi energetici delle imprese attraverso azioni di efficientamento energetico e la possibilità di sostenerli, almeno in parte, con energia autoprodotta da fonti rinnovabili consente di ridurre i costi di produzione, migliorando la competitività delle imprese;
- l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile in sostituzione dei combustibili fossili, concorre al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane, nel territorio regionale lombardo e nel relativo bacino padano;
- l'Italia ha il primato negativo di essere il più grande importatore di energia elettrica al mondo e risultano oggi più che mai strategiche iniziative nazionali e regionali che puntino a ottenere una sempre maggiore indipendenza energetica, anche a fronte del continuo aumento del costo delle bollette relative all'energia elettrica che hanno raggiunto secondo ARERA il +29,8% di rincari nell'ultimo trimestre 2021;

valutato che

- che il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 64 del 10 luglio 2018 prevede che il risparmio dei consumi energetici e l'efficienza negli utilizzi dovranno essere «il driver» della programmazione energetica, coerentemente con gli indirizzi approvati dal Consiglio regionale con delibera n. 532 del 24 luglio 2012 e con gli obiettivi comunitari indicati nel «Pacchetto Clima Energia 2020» e nel nuovo «Pacchetto Energia Pulita 2030»;
- il Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), la cui redazione è stata coordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico ed è stato pubblicato in forma definitiva il 21 gennaio 2020, si prefigge di tutelare «la competitività delle PMI e dei settori industriali energivori, prevenendo i rischi di delocalizzazione e tutelando l'occupazione», nonché «di rendere più evidenti opportunità e condizioni per valutare la convenienza e le condizioni per realizzare interventi di efficienza energetica e di autoconsumo»;

preso atto che

- la deliberazione del Consiglio regionale n. 4650 del 3 maggio 2021, con la quale sono stati approvati «Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza», ha messo a disposizione la somma di 10.000.000,00 euro ripartita come segue:
 - 5.000.000,00 euro per interventi finalizzati a migliorare l'efficienza energetica degli impianti produttivi delle imprese;
 - 5.000.000,00 euro per l'installazione di impianti fotovoltaici, eventualmente integrati con sistemi per l'accumulo dell'energia prodotta;
- nelle linee di attuazione per la redazione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), approvate con deliberazione del Consiglio regionale n. 1445 del 24 novembre 2020, il vettore del fotovoltaico rappresenta una delle FER con più ampio margine di incremento per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità da stabilirsi nel Piano;
- in questi anni, Regione Lombardia si è rivolta ad una generale incentivazione dell'efficientamento energetico nel cui solco hanno sempre più acquisito rilievo le comunità energetiche delle quali si riconosce la capacità di ridurre il proprio impatto ambientale e la dipendenza dalla rete elettrica e l'effetto di contribuire ad un sistema elettrico più efficiente;

- Regione Lombardia ha in itinere due progetti di legge per la realizzazione, sostegno e sviluppo delle comunità energetiche locali e regionali, al fine di ridurre i costi e perseguire l'autonomia energetica territoriale;
- nel punto 52 del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER 2021) si recita di fornire agli auto-consumatori di energia rinnovabile appartenenti alle comunità energetiche locali il supporto informativo, tecnico e di orientamento e il sostegno alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità al fine di sviluppare la diffusione e lo sviluppo delle comunità energetiche stesse;

considerato che

risulta necessario nonché strategico per il territorio lombardo finanziare, anche sulla base delle positive esperienze già realizzate, le iniziative a sostegno e potenziamento delle FER e in particolare del vettore fotovoltaico al fine di ridurre i costi dei consumi energetici delle imprese e sostenere la realizzazione delle comunità energetiche locali e regionali, con l'obiettivo di ottenere una significativa autonomia energetica da FER in campo industriale e privato entro il 2030;

preso atto, infine, che

Regione Lombardia detiene un'elevata superficie potenziale utilizzabile per l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di capannoni, imprese, centri commerciali e abitazioni private che non ha eguali in tutto il Paese e che tali superfici rappresentano una risorsa da valorizzare al fine di poter perseguire l'obiettivo dell'autonomia energetica con fonti rinnovabili;

invita la Giunta regionale

compatibilmente con le risorse di bilancio, a prevedere ulteriori risorse finanziarie da destinare ad una integrazione della dotazione finanziaria della misura volta a prevedere «Incentivi per la riduzione dei consumi energetici delle imprese e per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, da destinare all'autoconsumo dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza» favorendo la realizzazione, l'attuazione e il potenziamento delle comunità energetiche.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2218

Ordine del giorno concernente il sostegno economico alle spese tecniche per l'autorizzazione alle «Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico» soggette a richiesta in base al r.r. 5/2007

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	59
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	58
Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	8
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7051 concernente il sostegno economico alle spese tecniche per l'autorizzazione alle «Manifestazioni ed aree attrezzate nei boschi e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico» soggette a richiesta in base al r.r. 5/2007, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premesso che

- l'organizzazione di manifestazioni ed eventi motoristici sul territorio Lombardo oltre ad essere momento sportivo di interesse collettivo genera economia, momento di ritrovo ed occasione di iniziativa di manutenzione di aree e percorsi di interesse pubblico;

- l'autorizzazione di aree permanenti per allenamento o manifestazioni favoriscono l'ingresso alle attività sportive cittadini ed in particolare di giovani;

constatato che

la Lombardia oggi come nel passato ha sempre avuto Campioni a livello nazionale e mondiale nelle specialità motociclistiche anche nel settore fuoristrada perché attività sportive dilettantistiche e agonistiche facenti parte da sempre della cultura sportiva Lombarda;

evidenziato che

l'organizzazione di manifestazioni impegna un notevole numero di volontari, appassionati e praticanti impegnati nel settore;

l'organizzazione di manifestazioni spesso implica grossi lavori manutentivi di interesse pubblico richiedendo l'impegno di volontari e appassionati anche nel periodo pre-manifestazione e post-manifestazione;

l'organizzazione di qualsiasi manifestazione, specie in periodi di bassa stagione genera un indotto utile al sostegno dell'economia locale, specie se organizzato in più giorni consecutivi;

verificato infine che

- le spese organizzative di manifestazioni ricadono su enti, associazioni, gruppi o sponsor economici;
- gli stringenti vincoli e normative regionali impegnano gli organizzatori della manifestazione o i richiedenti autorizzazione di aree attrezzate alla presentazione agli enti competenti di accurate documentazioni tecniche da realizzarsi tramite tecnici specializzati;
- le spese e la burocrazia troppo spesso sono motivo di rinuncia di iniziative utili all'economia, al turismo, al benessere ed alla promozione del territorio;
- le ultime modifiche attuate nel regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5 stanno permettendo grazie alle modifiche sulle tempistiche di riutilizzo del suolo per l'organizzazione di manifestazioni per la specialità trial maggiori opportunità di sport, economia e collettività;
- l'organizzazione di manifestazioni di «specialità enduro» viste le stringenti linee negli ha subito un forte rallentamento rischiando di far perdere alla Lombardia importanti momenti di sport, turismo, collettività, economia, cultura e tradizione;

invita la Giunta regionale

- a stanziare, compatibilmente con le risorse del bilancio regionale, fondi da destinare alla compartecipazione o al rimborso delle spese tecniche per le richieste di autorizzazione soggette all'articolo 37 del regolamento regionale 20 luglio 2007, n. 5;
- a prevedere nuove regolamentazioni che meglio possono distinguere il riutilizzo del percorso anche per la «specialità enduro», distinguendo le tipologie di terreno utilizzato e differenziando le tempistiche in seno al riutilizzo per trasferimento o per prova a cronometro.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2219

Ordine del giorno concernente interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del comune di Graffignana (LO) - sito in via Roma n.1 - e dell'area industriale, a valenza sovracomunale, «Cesolone»

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	51
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	50
Voti favorevoli	n.	50
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7054 concernente Interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del Comune di Graffignana (LO) - sito in via Roma n. 1 - e dell'area industriale, a valenza sovracomunale, «Cesolone», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto di prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziare nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. Bilancio dello Stato 2022, e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

preso atto che

- l'edificio di proprietà comunale sede del Comune di Graffignana (LO) e ubicato nella parte più antica e storica del paese, necessità di interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della piena funzionalità dei locali a incremento del valore patrimoniale dell'immobile;
- l'area industriale «Cesolone» sita nel territorio comunale di Graffignana (LO), che grazie alla sua collocazione geografica (confinante con San Colombano al Lambro in provincia di Milano e con Miradolo Terme in provincia di Pavia) e agli agevoli collegamenti assicurati dall'autostrada A1 e dalla SS 235, vede insediare oltre a ditte di interesse locale e sovracomunale, anche aziende di fama internazionale, necessita di un intervento di manutenzione straordinaria che porti alla ricostituzione della completa funzionalità della zona industriale e un accesso molto più agevole all'area dalle diverse province, nonché un miglioramento del patrimonio pubblico;

verificato che

tali interventi non rientrano tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare il Comune di Graffignana (LO) per la realizzazione dei seguenti interventi:

- manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del comune, quantificata in complessive 150.000,00 euro;
- manutenzione straordinaria dell'area industriale a valenza sovracomunale «Cesolone», quantificata in 98.363,64 euro;

dato atto che

la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;
impegna la Giunta regionale

- ad assicurare nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, i seguenti interventi, che saranno realizzati a cura del Comune di Graffignana (LO):

- opere di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Via Roma 1 e sede del comune, quantificate in complessive 150.000,00 euro;
- opere di manutenzione straordinaria dell'area industriale a valenza sovracomunale «Cesolone», quantificate in complessive 98.363,64 euro;

per un totale di 248.363,64 euro da appostarsi, per l'anno 2022, alle competenti missioni e programmi, al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.»

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2220

Ordine del giorno concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del comune di San Fiorano (LO), sito in Piazza Roma n. 1

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	61
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	59
Voti favorevoli	n.	59
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7055 concernente il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sede del Comune di San Fiorano (LO), sito in Piazza Roma n. 1, nel testo che così recita:

«Il Consiglio Regionale della Lombardia
vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti, la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscriverle in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto di prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. Bilancio dello Stato 2022, e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

considerata

l'importanza di sostenere interventi che rendano maggiormente accessibili gli immobili di proprietà degli Enti Locali, a partire dalle strutture che ospitano servizi pubblici e ambulatori medici, attraverso opere di manutenzione straordinaria che valorizzino gli immobili e permettano l'abbattimento di barriere architettoniche;

preso atto che

l'edificio di proprietà comunale sede del Comune di San Fiorano (LO), che al piano terra ospita anche l'ambulatorio del medico di medicina generale, necessita di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche, tra i quali la realizzazione di un ascensore esterno, di due bagni accessibili a persone diversamente abili e opere che dovranno riguardare anche l'area esterna ed in particolare la rampa a servizio dell'ambulatorio medico;

verificato che

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto

altresì, che stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare il Comune di San Fiorano (LO) per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Piazza Roma 1, sede del comune, quantificato in complessive 150.000,00 euro;

dato atto che

la spesa è finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, il seguente intervento:

- Comune di San Fiorano (LO) - Opere di manutenzione straordinaria dell'edificio di proprietà comunale sito in Piazza Roma

1, sede del Comune, quantificate in complessive 150.000,00 euro, da appostarsi, per l'anno 2022, alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2221 Ordine del giorno concernente la pubblicazione del nuovo bando «Parchi gioco inclusivi»

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	54
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	52
Voti favorevoli	n.	52
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7056 concernente la pubblicazione del nuovo bando «Parchi gioco inclusivi», nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessato che

il bando «Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi» è una misura che prevede contributi regionali a fondo perduto per il finanziamento di progetti per la realizzazione di interventi in aree pubbliche di proprietà degli enti beneficiari, con l'obiettivo di favorire la socializzazione e l'integrazione dei bambini, anche con disabilità fisiche o sensoriali contribuendo, di riflesso, ad una maggiore integrazione anche delle famiglie;

considerato che

tali interventi rappresentano anche un'occasione per valorizzare il territorio e i quartieri, migliorando la fruizione complessiva degli spazi;

richiamate

le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 502 del 2 agosto 2018 «Determinazioni in ordine alla realizzazione e all'adeguamento di parchi gioco comunali inclusivi»;
- n. 3364 del 14 luglio 2020 «Realizzazione e adeguamento di parchi giochi inclusivi - Annualità 2020-2021: Approvazione dei criteri generali»;

di approvazione delle modalità per la presentazione di progetti finalizzati a tal fine;

ricordato che

dopo la sperimentazione del 2018, il target dei soggetti beneficiari è stato ampliato ricomprendendo nell'edizione 2020-2021 Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane fino a 30.000 abitanti; ALER; ASST; Enti Parco;

visti

gli esiti dei bandi e il successo di partecipazione riscosso dalle iniziative;

richiamato

in particolare il decreto n. 2240 del 19 febbraio 2021 «Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi annualità 2020-2021»;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

Approvazione elenco. Esiti valutazione progetti presentati dal 5 novembre 2020 al 13 gennaio 2021» con cui sono stati approvati gli esiti di valutazione delle 209 domande presentate sull'ultima edizione del bando;

richiamato

il Programma regionale di sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio regionale con DCR 10 luglio 2018, n. 64, con particolare riferimento alla Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali, pari opportunità e famiglia, Programma 2 «Interventi per la disabilità» che prevede un'attenzione particolare «per il potenziamento dei servizi di inclusione scolastica e sociale per gli alunni con disabilità sensoriale nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria e l'attuazione della legge regionale per la promozione della lingua dei segni, nonché la realizzazione dei parchi gioco adatti a bambini con disabilità»;

ritenuto

necessario potenziare le iniziative volte ad assicurare che i bambini con disabilità abbiano uguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e possano beneficiare di questi spazi, finalizzati al loro globale benessere psicofisico e piena inclusione sociale;

invita la Giunta regionale

- a destinare le opportune risorse finanziarie per l'apertura di un nuovo bando nel corso del 2022 per la «Realizzazione e adeguamento parchi gioco inclusivi»;
- a valutare l'opportunità di estendere l'iniziativa a tutti i comuni lombardi, superando il limite dei 30.000 abitanti.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

Il consigliere segretario: Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare

Emanuela Pani

D.c.r. 16 dicembre 2021 - n. XI/2222

Ordine del giorno concernente il finanziamento per la realizzazione del percorso ciclopedonale nel comune di Terranova dei Passerini (LO), di interesse sovracomunale, di collegamento con la ciclopedonale Lodi-Cornovecchio-Tratto 3 (da Roggia a frazione Terranova)

Presidenza del VicePresidente Brianza

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 199 concernente «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	66
Non partecipanti al voto	n.	2
Votanti	n.	64
Voti favorevoli	n.	58
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	6

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7057 concernente il finanziamento per la realizzazione del percorso ciclopedonale nel Comune di Terranova dei Passerini (LO), di interesse sovracomunale, di collegamento con la ciclopedonale Lodi-Cornovecchio-Tratto 3 (da Roggia a frazione Terranova), nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

vista

la legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica) come peraltro rifinanziata dalla manovra regionale in corso che ha ingenti risorse destinate a sostegno degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale, garantendo per la caratteristica del finanziamento solo investimenti di natura pubblica;

preso atto che

ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della l.r. 9/2020 le risorse del fondo sono prelevabili con provvedimento di Giunta secondo le modalità di cui all'articolo 40, comma 4, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) e che al fine di assicurare un'efficiente programmazione finanziaria correlata allo stato di realizzabilità e avanzamento degli investimenti,

la Giunta regionale provvede, sulla base dell'aggiornamento dei cronoprogrammi con propria deliberazione, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare e integrare le somme dagli appositi capitoli di spesa e iscrivere in diminuzione o aumento degli stanziamenti del bilancio regionale di cui al fondo «Interventi per la ripresa economica»;

visti

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano trasmesso il 30 aprile 2021 che prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro e il Piano di investimenti del Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio approvato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile e autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021 che prevede ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali e conseguentemente il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro, a cui si aggiungono 13 miliardi del React EU. L'Italia ha richiesto il massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti;

considerato

pertanto di prevedere, nella valutazione dei progetti di investimenti da finanziare con le risorse del Fondo per la Ripresa Economica:

- le ingenti quantità di risorse già stanziate nel PNRR, nel Fondo complementare, nel d.d.l. Bilancio dello Stato 2022, e le finalità ivi già previste, nonché gli effetti previsti sul PIL;
- l'assoluta priorità per i soggetti attuatori di portare a termine nei tempi stabiliti dal PNRR gli investimenti previsti per sostenere la crescita economica del Paese, pena la mancata erogazione delle risorse da parte della UE (e il rimborso delle risorse da parte dei soggetti inadempienti);
- che la Regione è sottoposta ai vincoli sul debito e agli equilibri di bilancio previsti dalla legge 243/2012;

considerata

l'importanza di sostenere interventi di mobilità urbana sostenibili promossi da enti locali, che favoriscano una maggiore interconnessione dei diversi Comuni del territorio anche attraverso l'incremento della mobilità dolce e di piste ciclopedonali di interesse sovracomunale;

preso atto che

- tra gli obiettivi del Comune di Terranova dei Passerini vi è la realizzazione della pista ciclopedonale di interesse sovracomunale, di collegamento tra il centro del paese e il percorso ciclabile già esistente Lodi-Cornovecchio che corre parallelamente alla strada provinciale n. 26, di utilità anche per il collegamento con il Comune di Casalpusterlengo e la Frazione Maiocca di Codogno, il cui costo complessivo è quantificato in oltre 1 milione di euro;
- tale opera beneficia di un contributo ministeriale di 450.000,00 euro che ne consente la realizzazione parziale;
- la realizzazione del Tratto 3 (da Roggia a frazione Terranova), necessiterebbe di risorse pari a 206.520,00 euro;

verificato che

tale intervento non rientra tra quelli finanziabili nel PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022;

preso atto, altresì, che

stante il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria dello stanziamento del fondo lo stesso può garantire solo il finanziamento di investimenti di natura pubblica;

ritenuto

pertanto strategico finanziare il Comune di Terranova dei Passerini (LO) per la realizzazione del Tratto 3 (da roggia a frazione Terranova) della pista ciclopedonale di interesse sovracomunale, di collegamento con la ciclopedonale Lodi-Cornovecchio, quantificato in complessive 206.520,00 euro;

impegna la Giunta regionale

ad assicurare, nell'ambito degli interventi di cui alla l.r. 9/2020, il seguente intervento:

- Comune di Terranova dei Passerini (LO) - realizzazione Tratto 3 (da roggia a frazione Terranova) della pista ciclopedonale di interesse sovracomunale, di collegamento con la ciclopedonale Lodi-Cornovecchio, quantificato in complessive 206.520,00 euro, da appostarsi, per l'anno 2022, alle competenti Missioni e Programmi al titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024;

- precisando che ai fini dell'adozione della d.g.r. di attribuzione delle risorse agli interventi, a seguito della verifica che l'intervento non rientri tra quelli finanziabili con il PNRR, nel Fondo Complementare e nel d.d.l. di Bilancio dello Stato 2022, il beneficiario dovrà indicare il cronoprogramma delle opere relativo all'intervento assumendosi la responsabilità dei tempi previsti alla stregua di quanto previsto per gli interventi del PNRR, così da avere ulteriori positivi impatti sul PIL regionale, rispetto a quelli stimati dagli attuali tendenziali di finanza pubblica.».

Il vice presidente: Francesca Attilia Brianza

I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini, Dario Violi

Il segretario dell'assemblea consiliare:

Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 209 del 24 gennaio 2022
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 5862 al n. 5878)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

5862 - DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO SCIENTIFICO DEL MUSEO STATALE DOTATO DI AUTONOMIA SPECIALE «MUSEO NAZIONALE DELL'ARTE DIGITALE»

5863 - NOMINA DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE GIUSEPPE RESTELLI ONLUS

DIREZIONE CENTRALE AM BILANCIO E FINANZA
(Relatore l'assessore Caparini)

5864 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024 - PRELIEVO DAL FONDO RISCHI CONTENZIOSO LEGALE (ART. 1, C. 4 L.R. 23/2013) - 2° PROVVEDIMENTO - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO (ART. 73. C. 4 D.LGS. 118/2011)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI
(Relatore il Presidente Fontana)

AG52 - AVVOCATURA, AFFARI EUROPEI E SUPPORTO GIURIDICO

5865 - ACCORDO TRANSATTIVO CON RIFERIMENTO AL GIUDIZIO PENDENTE AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZ. 1^ RG 839/2019

5866 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PER L'ANNULLAMENTO IN PARTE QUA, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI, DELLA NOTA PROT. N. 24 SETTEMBRE 2021.0509131.U DEL 24 SETTEMBRE 2021 DEL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE IDRICHE E IGIENE AMBIENTALE DELLA DIREZIONE TRANSIZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI MILANO AVENTE AD OGGETTO «RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO ALLA TOMBINATURA DEL CAVO REDEFOSI NEI PRESSI DI PIAZZA PRINCIPESSA CLOTILDE 8». NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. TO ALESSANDRA ZIMMITTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (N. RIF. 2021/0466)

5867 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO, PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL T.A.R. LOMBARDA - MILANO, SEZIONE TERZA, N. 922/2021 DEL 9 MARZO 2021, PUBBLICATA IL 12 APRILE 2021, SUL RICORSO, R.G. N. 598/2017, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE «CON STRALCIO» DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI, NAVIGLIO, ADDA SERIO. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 2021/0423)

5868 - APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO IN RELAZIONE A CONTENZIOSI IN MATERIA DI CONTRIBUTI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE
(Relatore il Presidente Fontana)

AL - AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

5869 - APPROVAZIONE DI UN AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI UNIVERSITARI PRESENTI IN LOMBARDA

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)

G168 - AFFARI GENERALI

5870 - INTITOLAZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI DESIO A PA-PA PIO XI

G172 - PERSONALE, PROFESSIONI DEL SSR E SISTEMA UNIVERSITARIO

5871 - COSTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE PER LA FORMAZIONE MEDICO - SPECIALISTICA AI SENSI DELL'ART. 44 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368

G175 - SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNO BENI E SERVIZI

5872 - DETERMINAZIONI RELATIVE AL NUOVO SISTEMA PER LA GESTIONE DIGITALE DEL TERRITORIO

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

(Relatore l'assessore Rolfi)

M155 - SVILUPPO FILIERE AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE, SERVIZIO FITOSANITARIO E POLITICHE ITTICHE

5873 - REGOLAMENTO (UE) N. 1308 DEL 17 DICEMBRE 2013. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI NUOVI IMPIANTI VITICOLI 2022 IN REGIONE LOMBARDA

M159 - SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO E POLITICHE FAUNISTICHE - VENATORIE

5874 - APPROVAZIONE DEL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DEL PARCO REGIONALE E NATURALE ADDA NORD, AI SENSI DELL'ART. 47, COMMA 4, DELLA L.R. 31/2008 E CONTESTUALE CONCESSIONE DI DEROGHE ALLE NORME FORESTALI REGIONALI AI SENSI DELL'ART. 50 C. 6 DELLA L.R. 31/2008

DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

(Relatore l'assessore Guidesi)

O1 - DIREZIONE GENERALE O SVILUPPO ECONOMICO

5875 - RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 15 GENNAIO 2018, N. 1 «MISURE PER LA TUTELA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI REGIONALI E PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE»

DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

(Relatore l'assessore Terzi)

S1 - DIREZIONE GENERALE S INFRASTRUTTURE, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

5876 - PIANO LOMBARDA. MODIFICA DELL'ALLEGATO 1 DELLA D.G.R. XI/4381/2021 E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDA, COMUNE DI BORMIO E CAL PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DELLA TANGENZIALINA DI BORMIO (SO) E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDA, COMUNE DI VALDIDENTRO E CAL PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO IN SICUREZZA TRA PARCHEGGI E IMPIANTI SCIISTICI DI ISOLACCIA CON ADEGUAMENTO DEL PIANO VIABILE DELLA SS301 «DEL FOSCOGNO», INTERVENTI FUNZIONALI ALLO SVOLGIMENTO DELLE OLIMPIADI INVERNALI MILANO-CORTINA 2026

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE E CLIMA

(Relatore l'assessore Cattaneo)

T155 - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

5877 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI ISPEZIONE AMBIENTALE A LIVELLO REGIONALE RELATIVO ALLE INSTALLAZIONI SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (A.I.A.), AI SENSI DEI COMMI 11-BIS E 11-TER DELL'ART. 29-DECIES DEL D.LGS. 152/06

DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

(Relatore l'assessore Sertori)

V1 - DIREZIONE GENERALE V ENTI LOCALI, MONTAGNA E PICCOLI COMUNI

5878 - ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO PER L'ANNO 2022 ALLE COMUNITÀ MONTANE LOMBARDE, AI SENSI DELLA L.R. 19/2008 ART. 13, C. 1, LETT. C) BIS

Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 5879 al n. 5883)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

PRESIDENZA A

A151 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE GIUNTA

(Relatore il Presidente Fontana)

5879 - II PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2022

AL AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE

(Relatore il Presidente Fontana)

AL04 - RELAZIONI INTERNAZIONALI ED ESTERNE

5880 - DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA D.G.R. 4620 DEL 3 MAGGIO 2021 RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19/2020 - RICONOSCENZA ALLA SOLIDARIETÀ E AL SACRIFICIO DEGLI ALPINI

DIREZIONE GENERALE G WELFARE
(Relatore il Vice Presidente Moratti)
G158 - RETE TERRITORIALE

5881 - PREINTESA SULL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 NELLE SCUOLE

G159 - POLO OSPEDALIERO

5882 - DETERMINAZIONI RELATIVE ALL'INCREMENTO TARIFFARIO PER LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA OSPEDALIERA PER ACUTI A PAZIENTI AFFETTI DA COVID-19 E ALLA DEFINIZIONE DELLE FUNZIONI ASSISTENZIALI CORRELATE ALL'EMERGENZA COVID-19

G168 - AFFARI GENERALI

5883 - MISURE PER LA RIDUZIONE DEI TEMPI D'ATTESA - APPROVAZIONE DEL NUOVO MODELLO DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

D.g.r. 24 gennaio 2022 - n. XI/5869
Approvazione di un avviso di manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare:

- l'art. 1 che prevede la promozione della pratica sportiva e ludico-motoria per le persone di tutte le fasce di età, nonché per le esigenze delle persone con disabilità fisiche, psichiche o sensoriali; la diffusione della pratica sportiva e motoria in ambito scolastico e universitario, anche quale strumento di contrasto al fenomeno della dispersione e dell'abbandono scolastico; la promozione di una maggiore fruibilità, di un efficiente utilizzo e di una equilibrata distribuzione sul territorio degli impianti sportivi, anche con riferimento agli impianti presenti nelle istituzioni scolastiche e delle aree urbane attrezzate all'aperto;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza di individuare annualmente le specifiche misure attuative, i relativi strumenti finanziari e i criteri di assegnazione dei benefici e degli incentivi, per il sostegno alla realizzazione, all'adeguamento e alla riqualificazione di impianti sportivi di uso pubblico, compresi quelli scolastici, e di aree attrezzate all'aperto, come specificato alla lettera f);
- l'art. 4 che stabilisce la possibilità di avvalersi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di strumenti quali, la concessione di contributi a fondo perduto, in conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato;

Viste le «Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)» approvate con d.c.r. 13 novembre 2018, n. XI/188, nelle quali è previsto, tra gli obiettivi prioritari:

- la collaborazione con altri soggetti per la realizzazione / riqualificazione di centri sportivi secondo standard internazionali, a supporto di strutture o complessi universitari, anche all'interno di progetti di rigenerazione urbana;
- la valorizzazione dello svolgimento della pratica motoria nei contesti scolastici, avvalendosi del sostegno delle istituzioni del mondo della scuola e delle Università, degli Enti di governo dello sport (CONI e CIP) e degli Enti Locali;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale e in particolare:

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'XI legislatura, approvato con d.c.r. XI/64 del 10 luglio 2018, n. XI/64, che alla Missione 6 «Politiche giovanili sport e tempo libero» contempla l'obiettivo di incrementare e favorire la pratica sportiva di base con gli interventi di potenziamento delle infrastrutture sportive della Lombardia;
- il Documento di Economia e Finanza Regionale, approvato con d.g.r. 30 giugno 2020, n. XI/3316, la relativa Nota di aggiornamento 2020 approvata con d.g.r. 30 ottobre 2020, n. XI/3748 nonché gli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale con Risoluzione approvata con d.c.r. 24 novembre 2020 n. XI/1443;
- la d.g.r. n. XI/4934 del 29 giugno 2021 «Documento di Economia e Finanza Regionale – DEFR 2021»;
- la d.g.r. n. XI/5439 del 29 ottobre 2021 «Nota di aggiornamento al DEFR - NADEF 2021», che integra e aggiorna il PRSche prevede:
 - la prosecuzione dell'azione regionale volta ad ampliare e migliorare l'offerta di impiantistica sportiva di base, accessibile e fruibile sul territorio nell'ottica della accessibilità, polifunzionalità e sostenibilità energetica e gestionale; sviluppare le reti dei centri sportivi di «eccellenza» strutturati per gli allenamenti e le competizioni di livello nazionale e internazionale, anche a supporto delle attività federali e agonistiche;
 - la riqualificazione e il potenziamento dei centri sportivi universitari, in collaborazione con le Università lombarde;
 - la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture e dei servizi sportivi su tutto il territorio regionale, anche in funzione dell'ospitalità delle rappresentanze nazionali prima e durante i Giochi olimpici invernali Milano – Cortina 2026.»;
- la d.c.r. n. XI/2064 del 24 novembre 2021 «Risoluzione concernente il documento di economia e finanza regionale

2021»;

Ritenuto pertanto, sulla base delle motivazioni e indicazioni espresse dai citati documenti di programmazione, di promuovere:

- la valorizzazione ed il rilancio degli impianti sportivi universitari presenti in Lombardia, quale fattore determinante per l'attrattività e la competitività del sistema universitario lombardo e la formazione atletica della nuova generazione;
- la fruizione da parte degli studenti delle università lombarde ma anche alla popolazione sul territorio di un'impiantistica sportiva accessibile, eco-sostenibile, competitiva, polifunzionale, con la disponibilità di servizi sportivi di eccellenza;
- lo sport, come fondamentale strumento di prevenzione, per migliorare il benessere psicofisico della persona e per promuovere stili di vita sani, oltre che formativo – educativo, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, la cultura dell'impegno, per favorire l'integrazione, l'inclusione e la coesione sociale, oltre che la crescita della persona e della socialità;

Valutata, quindi, l'opportunità di valorizzare il territorio lombardo sostenendo spese d'investimento per la realizzazione di interventi relativi ad impianti sportivi facenti capo alle Università pubbliche lombarde nel territorio regionale, sia esistenti che di nuova realizzazione;

Ritenuto opportuno pertanto, per le motivazioni di cui sopra:

- approvare l'allegato A «Avviso di manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia»;
- approvare l'allegato B «schema di convenzione tipo» relativo alla disciplina degli impegni tra Regione Lombardia e il soggetto beneficiario;
- demandare il dirigente dell'U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna dell'Area Programmazione e Relazioni esterne, l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione;

Stabilito di destinare all'iniziativa l'importo di euro è pari a € 7.000.000 così suddivisa, che trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Esercizio	Importo (Euro)
6.01.203.14458	2022	2.000.000
6.01.203.14198	2023	3.000.000
6.01.203.14198	2024	2.000.000

Richiamati:

- la comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, ove è affermato:
 - che «Gli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, nella misura in cui costituiscono aiuti di Stato, dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria purché soddisfino le condizioni di cui al presente regolamento;
 - nel settore dello sport varie misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto il beneficiario non svolge un'attività economica o perché le misure non incidono sugli scambi tra Stati membri. Questo potrebbe essere, in determinate circostanze, il caso delle misure di aiuto che hanno un carattere puramente locale o relative ad attività sportive amatoriali;
 - l'articolo 165 del trattato riconosce l'importanza di promuovere aspetti inerenti allo sport in Europa, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa;
 - dovrebbero beneficiare dell'esenzione per categoria anche gli aiuti alle infrastrutture che, avendo più di uno scopo ricreativo, sono multifunzionali. Gli aiuti alle infrastrutture turistiche multifunzionali, quali parchi di divertimento e strutture alberghiere, possono tuttavia fruire dell'esenzione solo se fanno parte di un regime di aiuti a finalità regionale destinato ad attività turistiche in una

zona assistita e hanno un impatto decisamente positivo sullo sviluppo regionale;

- le condizioni di compatibilità relative agli aiuti per le infrastrutture sportive o per le infrastrutture multifunzionali dovrebbero assicurare, in particolare, un accesso aperto e non discriminatorio alle infrastrutture e un equo processo di assegnazione di concessioni ad un terzo, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione e alla giurisprudenza dell'Unione, per la costruzione, l'ammodernamento e/o la gestione dell'infrastruttura. Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture sportive, le relative condizioni tariffarie per l'uso dell'infrastruttura dovrebbero essere pubbliche per garantire la trasparenza e la parità di trattamento degli utenti. Dovrebbe essere esclusa qualsiasi sovracompensazione;
- il Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che ha prorogato il Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2023;

Stabilito che in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurino come regime di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7- a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

Visto:

- la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'art. 55;
- la comunicazione della citata d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 a seguito della quale la Commissione Europea ha registrato il regime di aiuti n. SA.49295 in data 06 ottobre 2017 con scadenza 31 dicembre 2020;

Vista la d.g.r. n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 che ha prorogato la scadenza del regime di aiuto SA.49295 fino al 31 dicembre 2023, aumentandone la dotazione finanziaria complessiva da € 24.000.000,00 a € 70.000.000,00 e confermando tutti gli ulteriori elementi assunti con la d.g.r. n. X/7108 del 25 settembre 2017 «Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infra-strutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020»; (SA.60703 - CAR 16866);

Ritenuto pertanto di stabilire che nell'ambito dell'avviso di cui all'allegato A, i contributi concessi, ove rilevanti per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato, saranno concessi ed erogati nel rispetto del regime di aiuti SA.60703 applicando le modalità previste dalla citata d.g.r. n. 7108/2017, come prorogata con d.g.r. n. 4091/2020;

Ritenuto, inoltre, che i contributi previsti dalla presente misura, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE):

- non saranno concessi:
 - ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
 - alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non saranno erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto corrente bloccato l'aiuto illegale;

Visto il d.m. Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni», con particolare riferimento agli articoli 9 (Registrazione degli aiuti individuali), 13 (Verifiche relative agli aiuti di Stato e agli aiuti SIEG) e 14, comma 4 (Verifiche relative agli aiuti de minimis - Registrazione dell'aiuto individuale nei limiti del massimale de minimis ancora disponibile);

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Vista la l.r. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegato A «Avviso di manifestazione di interesse per il sostegno alla valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi pubblici universitari presenti in Lombardia», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato B «schema di Convenzione tipo», parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla disciplina degli impegni tra Regione Lombardia e il soggetto beneficiario;

3. demandare il dirigente dell'U.O. IMPIANTI SPORTIVI E INFRASTRUTTURE E PROFESSIONI SPORTIVE DELLA MONTAGNA dell'Area Programmazione e Relazioni esterne l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione compresa la sottoscrizione delle convenzioni;

4. di stabilire che la copertura finanziaria all'iniziativa è pari a € 7.000.000 così suddivisa, che trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Esercizio	Importo
6.01.203.14458	2022	2.000.000
6.01.203.14198	2023	3.000.000
6.01.203.14198	2024	2.000.000

5. di stabilire che, in presenza di attività economica e di rilevanza internazionale rilevata a seguito di istruttoria delle singole istanze, i contributi si configurino come regime di aiuto, questi saranno assegnati in applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità e alla percentuale massima prevista dall'articolo 55 inerente gli aiuti per le infrastrutture sportive, con particolare riferimento alla definizione di infrastruttura sportiva, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura (par. 2 e 4) alle modalità di affidamento (par. 6), ai costi ammissibili (par. 7- a e 8) e al metodo di calcolo e monitoraggio (par. 12);

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sezione amministrazione trasparente, in attuazione agli articoli 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI UNIVERSITARI PRESENTI IN LOMBARDIA

1. PREMESSA

La presente iniziativa nasce nella consapevolezza che lo sport è uno strumento fondamentale di prevenzione, per migliorare il benessere psicofisico della persona e per promuovere stili di vita sani, oltre ad essere formativo – educativo, per trasmettere valori quali il rispetto degli altri e delle regole, la cultura dell'impegno, per favorire l'integrazione, l'inclusione e la coesione sociale, contrastare il disagio giovanile, e favorire la crescita della persona e della socialità.

Uno stile di vita attivo permette effettivi benefici sia dal punto di vista fisico che relazionale, e genera effetti positivi anche dal punto di vista cognitivo e di efficacia sul lavoro e nello studio.

In questa direzione Regione Lombardia vuole sviluppare progettualità specifiche, insieme alle Università Lombarde, che consentano la piena diffusione dell'attività motorio-sportiva ed, in primo luogo, soddisfare l'esigenza di strutture sportive universitarie adeguate, che riguardano gli studenti lombardi, che sono iscritti anche a sedi universitarie lontane dal loro domicilio, ma che possono essere anche utilizzati da parte di tutta la cittadinanza, andando ad incrementare la qualità dei servizi offerti sul territorio.

2. FINALITÀ E OBIETTIVI

Regione Lombardia, intende sostenere e finanziare, attraverso una specifica manifestazione di interesse, le spese d'investimento per la realizzazione di interventi relativi ad impianti sportivi facenti capo alle Università pubbliche lombarde nel territorio regionale, sia esistenti che di nuova realizzazione, al fine di renderli accessibili, eco-sostenibili, competitivi, polifunzionali, garantendo la fruibilità da parte degli studenti universitari ma anche della cittadinanza.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI ED ELEMENTI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA SUGLI AIUTI DI STATO

Con riferimento alla programmazione regionale:

- Legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna";

- D.C.R. 13 luglio 2018, n. XI/188 "Linee guida e priorità di intervento triennali per la promozione dello sport in Lombardia in attuazione della l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 (art. 3, comma 1)";
- D.C.R. 10 luglio 2018, n. XI/64 "Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura", ed in particolare l'obiettivo specifico 108. Econ. 6.1. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi;
- D.C.R. 24 novembre 2020, n. XI/1443 di approvazione della Risoluzione n. 41 concernente il Documento di Economia e Finanza Regionale 2020;
- D.G.R. 29 giugno 2021 n. XI / 4934 "Documento di Economia e Finanza Regionale 2021";
- D.G.R. n. XI/5439 del 29 ottobre 2021 Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale – NADEFER 2021, e successiva D.G.R. n. XI/5486 del 08 novembre 2021.

Con riferimento alla normativa di settore:

- Regio Decreto-Legge 2 febbraio 1939, n. 302 "Modificazioni alla Legge 21 giugno 1928, n. 1580, che disciplina la costruzione dei campi sportivi";
- Legge 2 aprile 1968, n. 526 "Modificazioni all'articolo 1 del D.L. 2 febbraio 1939, n. 302, riguardante la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento e le modifiche dei campi sportivi e dei loro impianti ed accessori;
- Deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI 25 giugno 2008, n. 1379 "Norme CONI per l'impiantistica sportiva";
- Legge aprile 1968 n. 526 e successive modificazioni - richiesta di "Pareri in linea tecnico sportiva" sui progetti di costruzione, ampliamento, modifica e trasformazione di impianti sportivi e accessori o sui progetti di impianti sportivi esistenti, riguardanti operazioni di acquisto, adeguamento alla normativa e idoneità all'omologazione, nonché sui progetti relativi alle palestre e agli impianti sportivi scolastici, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 2 febbraio 1939, n. 302;
- Deliberazioni del Consiglio Nazionale del CONI 25 giugno 2010 n. 1421, 3 luglio 2012 n. 1470 e 30 ottobre 2012 n. 1476 "Regolamento per l'emissione dei pareri di competenza del CONI sugli interventi relativi all'impiantistica sportiva";
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge Regionale 20 febbraio 1989, n. 6 "Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione";
- Decreto Ministero Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche";
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- Legge 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale,

fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità;

- Circolare INAIL 23 dicembre 2011, n. 61 "Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici e di interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione";

Con riferimento alla normativa inerente agli aiuti di stato:

- Comunicazione sulla nozione di aiuto di stato di cui all'art. 107 par. 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C/262/01);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali); che si applica fino al 31 dicembre 2020;
- Regolamento (UE) n. 972/2020 della Commissione del 2 luglio 2020 che, tra l'altro, proroga il Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31/12/2023;
- D.M. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

le Delibere di Giunta Regionale:

- n. X/7108 del 25 settembre 2017 con la quale sono state adottate le "determinazioni in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020", anche ai sensi del citato Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n. XI/4091 del 21 dicembre 2020 ad oggetto "Proroga della misura di aiuto SA.49295 "Determinazione in ordine a criteri e modalità di applicazione della disciplina aiuti di stato per i contributi nel settore dello sport (infrastrutture e grandi eventi sportivi) per il periodo 2017-2020"; comunicazione registrata dalla Commissione Europea con n. SA.60703 in data 23 dicembre 2020 e registrata nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato con attribuzione del relativo codice identificativo "CAR16866" ("Codice Aiuto RNA").

4. SOGGETTI BENEFICIARI

In considerazione della natura delle risorse finanziarie messe a disposizione, riconducibili alla Legge n. 350/2003, le spese devono essere finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico.

Possono presentare domanda di partecipazione al presente Avviso, le Università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici aventi sede legale in Lombardia, ricomprese nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) alla

voce "Università e istituti di istruzione universitaria pubblici" (vedi anche www.istat.it) in qualità di:

- proprietari degli impianti sportivi o dell'area in caso di nuova realizzazione, su cui verrà realizzato l'intervento;
- gestori di impianti sportivi di proprietà pubblica e di uso pubblico oggetto d'intervento.

Ciascun soggetto potrà presentare al massimo due domande, ed ogni domanda dovrà essere riferita ad un solo progetto con relativo quadro tecnico economico e documenti tecnici.

5. DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO

La dotazione finanziaria messa a disposizione per l'attuazione degli interventi finanziabili dalla presente manifestazione d'interesse è pari a € 7.000.000,00 salvo ulteriori risorse aggiuntive che si renderanno disponibili, così suddivisa, che trova copertura sui seguenti capitoli di spesa:

Capitolo	Esercizio	Importo
6.01.203.14458	2022	2.000.000
6.01.203.14198	2023	3.000.000
6.01.203.14198	2024	2.000.000

Il costo complessivo di ogni singolo progetto deve essere almeno di 100.000 Euro.

Il contributo massimo che potrà essere assegnato a ciascun progetto è pari a 2.000.000 Euro.

Il contributo è a fondo perduto a copertura delle spese ammissibili nella misura massima del 50%, per ciascun progetto.

Nell'intenzione di voler contribuire alla valorizzazione dell'impiantistica sportiva di tutte le Università pubbliche, a ciascun soggetto beneficiario, potrà essere assegnato, un contributo massimo di 2.000.000 Euro.

In presenza di risorse residue, derivanti da economie finali maturate a seguito dell'erogazione del saldo di cui al paragrafo 14 (modalità di concessione ed erogazione del contributo), le stesse ritorneranno nelle disponibilità programmatiche di Regione Lombardia.

Elementi di applicazione della normativa europea sugli aiuti di stato

I contributi, fatti salvi i casi che, non rilevano ai fini della disciplina degli aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'art. 107 TFUE par.1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE e come risultante dalla documentazione del richiedente, saranno assegnati ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014. Si ricorda che i contributi richiesti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014:

- non sono concessi ai settori esclusi di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 651/2014;
- non sono concessi alle imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto 18 del Regolamento UE n. 651/2014, in quanto applicabile;
- non sono erogati alle imprese che sono state destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) 1589/2015 in tema di aiuti illegali e che non hanno provveduto al rimborso o non hanno depositato in un conto bloccato l'aiuto illegale.

Nel caso in cui il regime di aiuto scelto dal soggetto richiedente risultasse non correttamente inquadrato, in virtù degli elementi di fatto o emergenti dalla documentazione allegata alla domanda, l'U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna valuterà, in fase istruttoria, il corretto inquadramento, comunicandolo al soggetto richiedente.

In ogni caso, nella fase relativa ai controlli, potrà essere verificata a campione la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai soggetti richiedenti.

6. INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammissibili interventi, nel territorio della Regione Lombardia riconducibili alla riqualificazione e/o valorizzazione di impianti sportivi pubblici esistenti o alla nuova realizzazione/ ampliamento, di proprietà o in gestione delle Università pubbliche.

Sono definiti "Impianti sportivi" gli impianti così come indicato dalle "Norme CONI per l'impiantistica sportiva" approvate con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25/06/2008.

Costituiscono spese d'investimento connesse all'intervento, le spese riconducibili all'art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", riconducibili alle lettere:

- a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti da fabbricati;
- b) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e impianti;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature sportive, e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale;

oltre che le spese tecniche connesse alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.)

Le spese devono essere finalizzate all'incremento del patrimonio pubblico, come meglio specificate al paragrafo 7 (Spese ammissibili).

Con riferimento al presente Avviso, sono considerati ammissibili interventi per:

- la realizzazione di nuovi impianti (assenti piattaforma <http://impiantisportivilombardia.coni.it> al momento della presentazione della domanda) o l'ampliamento di impianti sportivi esistenti (es. nuova piscina o nuova palestra, con relativi servizi, anche all'interno di un centro sportivo esistente)

- la riqualificazione o la valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, finalizzati a:
 - messa a norma (accessibilità e fruibilità per le persone diversamente abili);
 - aumento della sicurezza (es. adeguamento antincendio, sicurezza sportiva, sorveglianza, adeguamento sismico ecc.);
 - miglioramento della sostenibilità ambientale (riqualificazione energetica, contenimento dei consumi, fonti rinnovabili, ecc.);
 - realizzazione di nuovi spazi di attività sportiva (intesi come parte dell'impianto sportivo in cui si svolge l'attività sportiva, comprendendo in essa le fasce di rispetto - campo di gioco);
 - realizzazione nuovi spazi per i servizi di supporto all'attività sportiva (es. spogliatoi, primo soccorso, deposito attrezzi, ecc.), spazi per il pubblico e spazi aggiuntivi;
 - ottenere l'omologazione dell'impianto sportivo da parte delle Federazioni sportive di appartenenza.

I progetti, inoltre, devono rispettare le seguenti **condizioni di ammissibilità alla presentazione della domanda**:

- l'inizio dei lavori degli interventi non può essere antecedente alla pubblicazione sul B.U.R.L. della presente manifestazione d'interesse;
- nel caso di soli progetti definitivi o esecutivi, deve essere stata registrata la richiesta di parere CONI sul progetto presentato (R.D.L. 2 febbraio 1939, n 302 e Legge n. 526 del 2 aprile 1968 e successive modificazioni);
- i progetti devono essere conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici ed ai Piani Paesaggistico Ambientali vigenti;
- l'utilizzo dell'impianto sportivo dovrà essere assicurato non solo agli studenti universitari, ma anche a tutta la cittadinanza;
- Il progetto deve essere stato approvato con apposito atto da parte dell'organo competente dell'Istituzione Universitaria, e nel caso di centro sportivo di proprietà di altro Ente Pubblico, avere ottenuto anche l'assenso di approvazione dell'intervento da parte di quest'ultimo.

7. SPESE AMMISSIBILI

Regione Lombardia garantirà la partecipazione finanziaria, a copertura esclusivamente delle spese di investimento sostenute dai beneficiari e strettamente funzionali all'esecuzione degli interventi di cui al paragrafo 6 (Interventi finanziabili) riguardanti:

- Lavori e mano d'opera per la realizzazione dell'intervento;
- Spese di progettazione, per un massimo del 10% del valore dell'intervento comprensive delle eventuali spese tecniche (compresi i contributi obbligatori dei professionisti);
- Acquisto ed installazione di attrezzature sportive.

L'IVA costituisce spesa ammissibile esclusivamente nel caso in cui essa è a carico definitivo del soggetto beneficiario.

Tali spese dovranno essere:

- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm;
- quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari entro e non oltre la data di presentazione della rendicontazione.

Non sono ammissibili, ai sensi del presente avviso, le spese sostenute per l'acquisto di terreni e fabbricati.

8. CONTENUTI DEI PROGETTI

La documentazione da presentare deve contenere i seguenti elementi:

- Le motivazioni dell'intervento e gli obiettivi attesi, con la stima degli effetti prodotti dalla realizzazione degli interventi, anche in termini di maggiore frequentazione degli impianti;
- La verifica dell'utilizzo del centro sportivo interessato dall'intervento e, nel caso di nuovo impianto sportivo, il potenziale stimato, nei seguenti termini:
 - n. fruitori appartenenti alla popolazione studentesca (iscritti) e personale di ateneo;
 - n. altri fruitori non compresi sopra (altri soggetti es. cittadini),
 - n. tesserati del Centro Sportivo;
 - fabbisogni rilevati, in relazione alla domanda di pratica sportiva ed alle realtà e servizi presenti sul territorio;
- il progetto, che deve essere già approvato dall'Università al momento della presentazione della domanda (almeno di fattibilità tecnica ed economica, secondo la vigente normativa sui lavori pubblici). In relazione al progetto approvato dovrà essere trasmesso:
 - provvedimento di approvazione del progetto;
 - descrizione degli interventi oggetto di domanda di contributo (relazione tecnica).
 - quadro economico complessivo;
 - computo metrico estimativo, ove previsto;
 - elaborati grafici necessari per la comprensione dell'intervento;
- i soggetti coinvolti o che si intendono coinvolgere nello sviluppo e nell'attuazione dell'iniziativa, sia dal punto di vista economico che della gestione delle attività (es. Partenariato Pubblico Privato, Federazioni, MIUR, ICS, Associazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, ecc.);
- la tempistica di realizzazione prevista (cronoprogramma delle attività e della spesa);
- la compatibilità degli interventi con la pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica e con eventuali leggi di settore;

- nel caso di soli progetti definitivi o esecutivi, il parere CONI o almeno la richiesta di parere CONI sul progetto presentato.
- convenzione / concessione per la gestione dell'impianto sportivo, nel caso di Università che sono gestori e non proprietari di impianti sportivi di proprietà pubblica con scadenza non antecedente al 31 dicembre 2024 o coerente con la conclusione dei lavori.

9. CRITERI DI SELEZIONE

I criteri che verranno adottati per la valutazione dei progetti sono finalizzati a:

- verificare la coerenza dei progetti con le finalità dell'Avviso e con le tipologie degli interventi ammissibili (requisiti di ammissibilità, correttezza della modalità di presentazione della domanda, completezza documentale della proposta presentata)
- assegnare i punteggi per ciascun progetto, ai fini della definizione delle priorità di intervento e della graduatoria finale;
- determinare l'entità della spesa ammissibile a contributo secondo quanto stabilito al paragrafo 7 (SPESE AMMISSIBILI);
- quantificare il contributo concedibile secondo quanto stabilito al paragrafo 5 (DOTAZIONE FINANZIARIA E CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO).

Il punteggio (fino ad un massimo di 120 punti) sarà attribuito in relazione ai seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO	TARGET	RIF.	PUNTI
A – Livello di progettazione	20	progetto esecutivo (cantierabile)	A.1	20
		progetto definitivo	A.2	10
B - Importo degli interventi (costo complessivo da quadro tecnico economico approvato)	20	superiore a € 1.000.001	B.1	20
		da € 300.001 a € 1.000.000	B.2	10
		fino a € 300.000	B.3	5
C – Esistenza di impianti sportivi in prossimità dell'impianto oggetto di intervento	10	Nessun impianto è raggiungibile a piedi in 30 minuti	C.1	10
		numero di impianti raggiungibili a piedi in 30 minuti (da 1 a 10)	C.2	7
		numero di impianti raggiungibili a piedi in 30 minuti (da 11 a 20)	C.3	3

		Numero di impianti raggiungibili a piedi in 30 minuti (superiore a 20)	C.4	0
D – tipologia interventi	20	<ul style="list-style-type: none"> - Lavori per la messa a norma e/o adeguamento dell'impianto sportivo (es. antincendio, sicurezza sportiva, sismica, barriere architettoniche, ecc.) - riconversione strutture obsolete - realizzazione di nuovi spazi per servizi di supporto all'attività sportiva o per la maggiore fruibilità dell'impianto sportivo - realizzazione nuovi spazi attività 	D.1	10
		- Nuovo impianto sportivo (impianto sportivo non censito sulla piattaforma http://impiantisportivilombardi.a.coni.it) o ampliamento dell'impianto sportivo	D.2	20
E – Sostenibilità ambientale	20	Riqualificazione green impianto in termini di: incremento dell'energia rinnovabile prodotta, caratteristiche emissive dei sistemi di generazione, miglioramento dell'efficienza energetica degli involucri edilizi	E.1	20
F – Omologazioni	10	interventi finalizzati all'ottenimento omologazione impianto o interventi finalizzati al mantenimento dell'omologazione per attività internazionali	F.1	10
		interventi finalizzati all'ottenimento omologazione impianto o interventi finalizzati al mantenimento dell'omologazione per attività nazionali	F.2	5

		<ul style="list-style-type: none"> - Interventi che non sono finalizzati all'omologazione dell'impianto - Impianto che, anche successivamente agli interventi, NON sarà omologabile (impianto di esercizio in cui possono svolgersi attività regolamentate dalle FSN e DSA ma non destinate all'agonismo, ovvero tutte le attività propedeutiche, formative o di mantenimento delle suddette discipline sportive) 	F.3	0
G - Popolazione studentesca (Numero Iscritti anno accademico 2020/2021)	10	Oltre i 40.001 iscritti	G.1	10
		Da 20.001 a 40.000	G.2	7
		Fino a 20.000 iscritti	G.3	4
H – Popolazione studentesca sportiva (Numero tesserati / Iscritti al Centro Sportivo)	10	Oltre il 10% degli iscritti	H.1	10
		Dal 5,1% al 10% degli iscritti	H.2	7
		Meno del 5% degli iscritti	H.3	4
TOTALE	120			

Per la verifica di “C – Esistenza di impianti sportivi in prossimità dell'impianto oggetto di intervento” saranno utilizzati i dati presenti nell'Anagrafe dell'impiantistica sportiva di Regione Lombardia (<http://impiantisportivilombardia.coni.it>), applicativo messo a disposizione da Regione Lombardia e Sport e Salute per la ricerca degli impianti sportivi presenti in Lombardia; la verifica (30 minuti) verrà effettuata tramite la funzione di geomarketing territoriale.

10. ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle domande prevede la verifica di ammissibilità amministrativa, tecnica e valutazione dei criteri di cui al paragrafo 9, e sarà effettuata ad opera di un apposito Nucleo di valutazione costituito con specifico atto del Direttore della Funzione specialistica “Sport e grandi eventi sportivi”, finalizzato a verificare i contenuti dei progetti, determinare l'entità della spesa ammissibile a contributo, assegnare il punteggio valido ai fini della composizione della graduatoria, quantificare il contributo concedibile.

Il Nucleo di valutazione sarà composto dai rappresentanti delle seguenti Direzioni Regionali:

- Presidenza – Programmazione negoziata, che svolgerà anche i compiti di Presidenza del Nucleo;
- Presidenza – Sport e Grandi Eventi Sportivi;
- Istruzione, Università ricerca, innovazione e semplificazione;
- Territorio e Protezione Civile;
- Ambiente e Clima.

Il personale della U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna garantirà il supporto tecnico al nucleo e svolgerà i compiti di Segreteria.

Il Nucleo di Valutazione si riserva, ai fini di una migliore comprensione e valutazione delle proposte, la possibilità di invitare le Università proponenti ad illustrare le proposte progettuali.

I termini per il completamento dell'attività istruttoria sono fissati in 30 giorni dalla data di chiusura della presentazione delle domande.

11. INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Nel corso della fase istruttoria potranno essere richiesti, da parte del Nucleo di Valutazione, i chiarimenti e/o integrazioni necessarie alla valutazione del progetto, che dovranno pervenire nei termini perentori di 15 giorni dalla richiesta.

12. APPROVAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

Al termine valutazione dei progetti, verrà redatta una graduatoria in base alla quale verranno assegnati i contributi, sino ad esaurimento dei fondi.

Il Responsabile di Procedimento approverà con proprio provvedimento le risultanze della valutazione tecnica condotta dal Nucleo di valutazione, entro 45 giorni data di chiusura della presentazione delle domande, definendo l'elenco dei progetti valutati positivamente, con l'indicazione del punteggio assegnato per ciascun progetto, dell'importo totale dell'investimento ammissibile e del contributo regionale concedibile a ciascun progetto, ordinati secondo il punteggio assegnato.

A parità dei punteggi dei progetti presentati, il contributo viene assegnato, secondo la seguente priorità:

- progetto dove è maggiore la compartecipazione finanziaria;
- progetto presentato dall'Università con popolazione studentesca maggiore (dato MIUR);
- ordine (data ed ora) di presentazione della domanda al protocollo regionale.

Il provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Con il medesimo provvedimento saranno indicate la documentazione utile da produrre e le modalità di accettazione del contributo assegnato.

13. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Entro 7 giorni dall'approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo, l'U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna

trasmetterà al beneficiario il decreto di approvazione con la documentazione utile ai fini dell'accettazione del contributo regionale.

Entro 14 giorni dall'approvazione del provvedimento di assegnazione del contributo il soggetto beneficiario dovrà provvedere all'accettazione del contributo o diversamente, comunicare la rinuncia.

L'attuazione degli interventi presentati nella manifestazione di interesse avverrà attraverso la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari di una Convenzione con Regione Lombardia - l'U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna, il cui schema è riportato in allegato B.

I soggetti beneficiari dovranno, all'atto della sottoscrizione della Convenzione:

- Indicare il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento che, ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003 e della delibera C.I.P.E. del 27/12/2002, n. 143, deve obbligatoriamente essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi al progetto;
- dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver ricevuto né di ricevere in futuro altri finanziamenti per gli interventi oggetto del finanziamento regionale o diversamente indicare i contributi pubblici o privati ottenuti sullo stesso intervento, ai fini della normativa degli aiuti di stato;
- appaltare e realizzare gli interventi, nel rispetto delle vigenti norme in materia di contratti pubblici, di sicurezza nei luoghi di lavoro e della normativa tecnica di settore;
- impegnarsi a rispettare le tempistiche di realizzazione dell'intervento indicate nella Convenzione;
- Impegnarsi a coordinare e svolgere gli eventi e le azioni di comunicazione e promozione degli interventi realizzati attraverso forme e modalità concordate con Regione Lombardia.

In caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte del beneficiario, si provvederà, nei termini indicati da Regione Lombardia, alla revoca del contributo assegnato.

14. MODALITÀ DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è concesso nel rispetto della normativa inerente agli aiuti di stato.

Al momento dell'accettazione del contributo verrà verificato l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica a favore del beneficiario che si sovrappongano ai finanziamenti della Manifestazione d'interesse provvedendosi - nel caso - alla ridefinizione del finanziamento regionale.

Se il contributo sarà assegnato in conformità al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014:

- l'importo massimo dei contributi pubblici non potrà comunque eccedere l'80 % dei costi ammissibili.
- saranno eseguite tutte le verifiche propedeutiche sul Registro Nazionale degli aiuti di stato, di cui all'art. 52 della legge 234/2012 e del D.M. 115/2017, ai fini della determinazione dell'importo assegnabile.

Il contributo regionale verrà erogato, a seguito della sottoscrizione della convenzione, nel rispetto delle seguenti percentuali e secondo le risorse disponibili sul bilancio regionale:

- venti ÷ quaranta per cento alla sottoscrizione della Convenzione;
- venti ÷ quaranta per cento alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario;
- venti ÷ quaranta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al 60 (sessanta) per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario;
- dieci ÷ venti per cento da richiedere entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione lavori e collaudo positivo delle opere. La richiesta di saldo dovrà pervenire, corredata dalla documentazione attestante le spese ad essi connessi, sostenute da parte del Beneficiario, certificato di regolare esecuzione/collaudo.

L'erogazione delle quote di contributo regionale avverrà entro 30 giorni dalla trasmissione della documentazione a Regione Lombardia.

Ai fini dell'erogazione delle quote di contributo regionale, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere attraverso il sistema informativo online sulla piattaforma "Bandi online" all'indirizzo www.bandi.servizirl.it, la richiesta di erogazione del contributo, ad ogni quota prevista, congiuntamente alla documentazione prevista.

Qualora le spese ammissibili finali oggetto del quadro economico finale:

- dovessero risultare superiori alle spese totali ammesse, non incideranno sull'ammontare del contributo concesso, che comunque non potrà essere incrementato in misura proporzionale;
- dovessero risultare inferiori alle spese totali ammesse, il contributo sarà ricalcolato sulla base delle spese ammissibili rendicontate e pertanto ridotto in misura proporzionale, previo decreto di ridetermina da parte di Regione Lombardia.

15. REVOCHE E RINUNCE

Le risorse assegnate sono revocate, in misura totale o parziale, nei termini che saranno indicati nel provvedimento di revoca del contributo assegnato da Regione Lombardia, nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione della convenzione da parte del beneficiario;
- b) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, nei termini indicati nella convenzione sottoscritta, per fatti imputabili al beneficiario;
- c) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento; la mancata realizzazione comporterà la revoca totale, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- d) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

Regione Lombardia si riserva altresì di revocare il contributo concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in irregolarità essenziali non sanabili, oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Ciascun Soggetto Destinatario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione alla U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Nei casi di revoca e di rinuncia, il Soggetto Destinatario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali.

Le risorse residue a seguito dei casi di revoca e di rinuncia saranno riallocate a progetti finanziati parzialmente e, a seguire, a progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento di budget, sulla base della graduatoria approvata.

Non si procederà altresì, per evitare frazionamenti inefficaci ed ottimizzare l'utilizzo delle risorse regionali, alla assegnazione di contributi parziali di importo minore a 10.000,00 Euro.

Eventuali risorse non utilizzate se non riassegnate ritorneranno a disposizione di Regione Lombardia.

16. ATTIVITA' DI CONTROLLO

Sono previsti controlli ispettivi a campione sulle domande ammesse a contributo, anche in fase di realizzazione degli interventi.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento viene individuato nel Dirigente della U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna.

18. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La manifestazione di interesse deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma "Bandi online" all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it dalle ore 10.00 del 1 marzo fino alle ore 12.00 di del 1 aprile 2022.

La domanda deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, o un suo delegato (in quest'ultimo caso dovrà essere fornito altresì il relativo atto di delega).

Le domande pervenute con modalità difformi, rispetto alla procedura descritta nel presente articolo, non saranno considerate ammissibili.

Per presentare la domanda di partecipazione, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente dovrà tenere conto di quanto segue:

- registrarsi alla piattaforma Bandi online, all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it possibile solamente con le seguenti modalità:

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),
- CIE (Carta di Identità Elettronica),
- CNS (Carta Nazionale dei Servizi),
- provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente che consiste nel compilare le informazioni anagrafiche.

19. RIEPILOGO DATE E TERMINI TEMPORALI

ATTIVITÀ	TEMPISTICHE	ATTIVITÀ TEMPISTICHE RIFERIMENTI
"Registrazione e profilazione on line tramite Bandi online"	Sempre attivo	https://www.bandiregione.lombardia.it/
Apertura sportello	01/03/2022	https://www.bandiregione.lombardia.it/
Chiusura sportello	01/04/2022	https://www.bandiregione.lombardia.it/
Termine istruttoria formale e tecnica	02/05/2022	
Comunicazione graduatoria finale progetti ammessi a finanziamento	Entro il 23/05/2022	
Accettazione contributo	Entro il 30/05/2022	
Sottoscrizione Convenzione, Impegno di spesa ed erogazione 1° quota di contributo	Entro il 15/07/2022	
Erogazione restanti quote	Secondo quanto previsto dalla convenzione sottoscritta	
INIZIO LAVORI	Entro il 31/01/2023	
FINE LAVORI	Entro il 30/09/2024	

Informazioni di carattere tecnico e procedurale possono essere richieste:

- all'indirizzo di posta elettronica: impianti_sportivi@regione.lombardia.it;
- telefonicamente all'ufficio competente della Giunta Regionale: Unità Organizzativa – Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna:

- ☎ da lunedì al venerdì: 9,30-12,30;
- ai numeri 02 6765 4942 oppure 020 6765 0430.

20. TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con la presente manifestazione in armonia con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

21. PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul BURL e al link:

<https://www.bandiregione.lombardia.it/>

22. DISPOSIZIONI FINALI

Nel presentare la propria proposta, i soggetti interessati non potranno vantare alcuna posizione giuridica soggettiva né alcun affidamento all'attribuzione del finanziamento. Regione Lombardia si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura.

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE**PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIATI TRAMITE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SOSTEGNO ALLA VALORIZZAZIONE E IL RILANCIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI UNIVERSITARI PRESENTI IN LOMBARDIA****TRA**

Regione Lombardia (in seguito anche "Regione"), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159, rappresentata dal dott. Luca Vaghi, nella sua qualità di Dirigente dell' Unità Organizzativa Impianti Sportivi e Infrastrutture e Professioni Sportive della Montagna, Direzione Generale Presidenza - Area di funzione specialistica Programmazione e Relazioni Esterne, ai sensi dell'art.107, comma 3, lett. C), T.U. del 18/8/2000, n. 267, autorizzato alla sottoscrizione del presente Accordo con D.G.R. n.° XI/ 4381 del 03/03/2021;

e

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI (indicare il nome dell'Università) (in seguito anche "Beneficiario"), con sede in _____, via/Piazza _____, codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ rappresentata da _____;

Eventuali altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento (in seguito anche "soggetti interessati") di seguito anche "Le Parti";

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. XI/xxx del xxx con la quale Regione Lombardia ha approvato la manifestazione d'interesse per la valorizzazione e il rilancio degli impianti sportivi universitari presenti in Lombardia e lo schema di convenzione per l'assegnazione dei finanziamenti ai beneficiari, l'attuazione degli interventi e le modalità di erogazione di contributi, demandando compilazioni, integrazioni e modifiche di dettaglio nonché la sottoscrizione della stessa al competente dirigente della Direzione Generale;
- il decreto n. xxx del xxxxxx che ha approvato la graduatoria, ove sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari;

RILEVATO che la D.G.R. n. XI/xxx del xxxx prevede, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;

VERIFICATO che, tra gli interventi di cui all'Allegato del decreto n.xxx del xxxxx rientra l'intervento di _____, oggetto della presente Convenzione;

VISTA l'accettazione del contributo pervenuta in data prot da parte dell'Università di (come da decreto di assegnazione) riguardante l'intervento/i ".....(come da decreto di assegnazione);

tutto ciò premesso e condiviso, con la presente convenzione si stabilisce quanto segue:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, della presente convenzione. Nello specifico:

- Allegato 1 - Cronoprogramma
- Allegato 2 - Quadro Economico
- Allegato 3 - Descrizione degli interventi
- (Eventuali altri allegati)

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e L'Università degli Studi di _____ in ordine agli interventi per la _____ (titolo dell'intervento) (censito all'ID XXX dell'Anagrafe dell'impiantistica sportiva regionale – art. 7, legge regionale 1 ottobre 2014, n. 26), con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

ART. 3

DESCRIZIONE E FINALITA' DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede i seguenti interventi (Codice Unico di Progetto _____):

(descrizione sintetica delle opere e dei lavori attraverso cui si articolano gli interventi cui sono assegnati i finanziamenti previsti).

Nell'Allegato 3 è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4

RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

L'Università degli Studi di _____ è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali responsabile della completa attuazione dell'intervento proposto e degli adempimenti successivi per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante)

Oppure

il Soggetto attuatore (stazione appaltante) dell'intervento è

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario e/o dal Soggetto Attuatore, se non coincidente con il Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro _____ (*indicare l'importo*) inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Sulla base delle informazioni fornite dall'Università tramite apposito modulo, il contributo concesso all'Università, non rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto l'intervento verrà realizzato su un impianto sportivo avente interesse puramente locale, tenuto conto della territorialità, dell'utenza servita e dell'investimento, escludendo che vi sia impatto sulla concorrenza tra stati membri e neppure attrazione di investimenti esteri, in assenza di attività economiche o meramente residuali.

Oppure

Sulla base delle informazioni fornite dall'Università tramite apposito Questionario, il contributo rientra nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato, in quanto l'intervento verrà attuato su un impianto sportivo, in cui si riscontra la presenza cumulativa di attività economica non residuale e di rilevanza non locale, ovvero con bacino di utenza internazionale o con attrattività per investitori internazionali, ed è concesso al Comune in esenzione da notifica, in conformità al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, con particolare riguardo alle finalità ed alla percentuale massima di aiuti per le infrastrutture sportive.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici;
2. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
3. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni, compreso il parere CONI, previsto dal Regio Decreto-Legge 2/02/1939, n. 302 e successiva Legge 2 aprile 1968, n. 526, anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessario;
4. aggiornare, in caso di intervento su un impianto sportivo esistente, i dati relativi all'impianto presenti nell'Anagrafe dell'Impiantistica Sportiva Regionale ovvero, nel caso di impianto di nuova realizzazione, inserire i dati relativi al nuovo impianto sportivo nell'Anagrafe dell'Impiantistica Sportiva Regionale, creando un nuovo ID.

Regione e Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 5

REFERENTI OPERATIVI

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale referente operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6

QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato "B" e ammonta a un importo complessivo di € _____ (indicare importo) comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a €.....(indicare l'importo) , ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità:

- Euro (indicare l'importo tra venti ÷ quaranta [*] per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo) alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- Euro (indicare l'importo tra venti ÷ quaranta [*] per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo) alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario;
- Euro (indicare l'importo tra venti ÷ quaranta [*] per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo) alla realizzazione dei lavori per un valore pari al 50 (cinquanta) per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- Euro (indicare l'importo a saldo tra dieci ÷ venti per cento[*] dell'importo iniziale ammesso a contributo) da richiedere entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione lavori e collaudo positivo delle opere, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione;

La somma delle percentuali deve essere cento e, nel caso di step già raggiunti al momento della sottoscrizione della Convenzione, le quote possono essere accorpate in base all'effettivo stato di attuazione dell'intervento.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese sostenute ad essi connesse, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento, unitamente al collaudo o il certificato di regolare esecuzione dell'opera in conformità a quanto prescritto dall'articolo 102 del Codice dei contratti. Qualora il contributo dovuto, in base al quadro economico finale sia inferiore a quanto già erogato con le precedenti quote, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate.

ART. 7

ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o essere incluse, a norma di legge, nell'appalto effettuato. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a

riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8

VARIAZIONI PROGETTUALI

Qualunque variante o modifica progettuale agli interventi ammessi a finanziamento deve essere comunicata a Regione Lombardia.

Le variazioni, effettuate prima dell'inizio dei lavori o in fase di realizzazione (variante in corso d'opera), devono essere in linea con quanto stabilito dalla normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici e possono essere ammesse all'agevolazione, solo alle seguenti condizioni:

- a) non possono modificare le finalità del progetto;
- b) devono prevedere interventi ammissibili ai sensi della manifestazione d'interesse;
- c) non devono determinare una modificazione in diminuzione del punteggio assegnato in graduatoria.

A tal fine il soggetto beneficiario presenterà a Regione Lombardia, la seguente documentazione, firmata da tecnico abilitato:

- nuovo quadro economico di progetto;
- quadro di raffronto con il progetto iniziale;
- relazione tecnica che illustri le modifiche progettuali apportate, le motivazioni alla base di tali variazioni ed attesti l'ammissibilità dell'intervento, il rispetto dei vincoli a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, precisando gli specifici riferimenti di legge;
- elaborati grafici delle modifiche apportate, per la comprensione dell'intervento
- atto di approvazione della variante (decreto o delibera di approvazione della stessa da parte dell'organo universitario)

Regione Lombardia esaminerà la documentazione pervenuta valutandone la completezza e la coerenza con le disposizioni della manifestazione d'interesse, comunicando, al termine dell'istruttoria, gli esiti al soggetto beneficiario.

ART. 9 REVOCHE E RINUNCE

Le risorse assegnate sono revocate, in misura totale o parziale, nei termini che saranno indicati nel provvedimento di revoca del contributo assegnato da Regione Lombardia, nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'Intervento, nei termini indicati nella convenzione sottoscritta, per fatti imputabili al beneficiario;

- b) mancata realizzazione, anche parziale, dell'intervento; la mancata realizzazione comporterà la revoca totale, nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;
- c) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.

Regione Lombardia si riserva altresì di revocare il contributo concesso nel caso in cui il beneficiario incorra in irregolarità essenziali non sanabili, oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.

Il beneficiario può rinunciare al contributo assegnato dandone comunicazione alla U.O. Impianti sportivi e infrastrutture e professioni sportive della montagna. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del contributo a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Nei casi di revoca e di rinuncia, il beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e, nel caso si sia provveduto all'erogazione totale o parziale del contributo, sarà tenuto alla restituzione degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali.

ART. 10

VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede operativa e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa, anche in formato elettronico, per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuto.

ART. 11

TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine a Regione Lombardia regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale

- ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 12

VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione è valida ed efficace a partire dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa effettuazione degli impegni assunti.

ART. 13

COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia.

Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 14

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione della presente Convenzione la competenza territoriale è del Foro di Milano.

ART. 15

TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

BENEFICIARIO

Allegato 1: CRONOPROGRAMMA

Allegato 2: QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO E SPESE AMMESSE

Allegato 3: DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Allegato 1

CRONOPROGRAMMA

Denominazione Intervento N. xxx:

ATTIVITÀ	SCADENZA
Approvazione progetto di fattibilità tecnico economica:	Riportare estremi di approvazione
Approvazione progetto definitivo:	Riportare estremi di approvazione
Approvazione progetto esecutivo (eventuale):	Riportare estremi di approvazione
Aggiudicazione appalto:	
Consegna lavori:	
Ultimazione lavori:	
Collaudo tecnico - amministrativo:	

Allegato 2

QUADRO ECONOMICO

Denominazione Intervento N. xxx:

VOCI	IMPORTI DA QTE (€)
Lavori a misura, a corpo, in economia	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	
Lavori in economia, previsti dal progetto ed esclusi dall'appalto	
Rilievi, accertamenti e indagini	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti	
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	
Spese tecniche e di progettazione ai sensi del codice degli appalti D.Lgs n. 50/2016	
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	
IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
Totale intervento da quadro economico	
DATI ECONOMICI - FINANZIARI	
COSTO DELL'INTERVENTO €	
Totale Contributo Regione Lombardia €	
Totale Contributo Soggetto Beneficiario €	
Totale Contributo Altri soggetti pubblici (specificare quali) €	
Altre fonti di finanziamento: €	
TOTALE COPERTURA FINANZIARIA	

Allegato 3

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Denominazione Intervento N. xxx:

DATI PROGETTUALI

Descrizione delle opere, dei servizi e delle forniture che costituiscono l'intervento:

.....

Localizzazione dei lavori:

.....

Livello progettuale esistente:

.....

Planimetria (o foto area) in scala adeguata (*comunque in formato A4*) con evidenziato il tracciato/l'ubicazione dell'intervento: (*da allegare*)

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

D.g.r. 24 gennaio 2021 - n. XI/5871
Costituzione dell'Osservatorio regionale per la formazione medico - specialistica ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;

Richiamato in particolare l'art. 44, del d.lgs. n. 368/1999 che prevede che:

1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica, composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali si svolge la formazione nonché da tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica. L'Osservatorio è presieduto da un preside di facoltà designato dai presidi delle facoltà di medicina e chirurgia delle università della regione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei direttori delle scuole di specializzazione. L'Osservatorio può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e verifica lo standard di attività assistenziali dei medici in formazione specialistica nel rispetto dell'ordinamento didattico della scuola di specializzazione, del piano formativo individuale dello specializzando e dell'organizzazione delle aziende e strutture sanitarie, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea.
2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ne danno comunicazione al Ministero della sanità e al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica. In caso di inutile decorso del termine i ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottano le misure necessarie per l'attuazione del presente decreto.
3. L'Osservatorio è nominato dalla regione ed ha sede presso una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi di specializzazione. L'organizzazione dell'attività dell'Osservatorio è disciplinata dai protocolli d'intesa fra università e regione e negli accordi fra le università e le aziende, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. L'Osservatorio fornisce altresì elementi di valutazione all'Osservatorio nazionale.»;

Visto il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*»;

Richiamate:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi in materia di sanità) e s.m.i., ed in particolare l'art 28 che prevede il coinvolgimento dell'Osservatorio regionale nella determinazione del fabbisogno dei medici specialistici;
- la d.g.r. n. XI/2672 del 16 dicembre 2019 «*Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2020 (di concerto con gli assessori Caparini, Piani e Bolognini)*»;
- la d.g.r. n. XI/4232 del 29 gennaio 2021 ad oggetto «*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario e sociosanitario per l'esercizio 2021 - quadro economico programmatico*»;
- la d.g.r. n° XI/ 4508 del 01 aprile 2021 ad oggetto: «*Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2021*»;

Vista la d.g.r. n. 5554 del 23 novembre 2021 avente ad oggetto «*Determinazioni in merito all'osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica ai sensi dell'art. 44, d.lgs. n. 368/1999*» con la quale si è dato avvio al percorso di rinnovo dell'Osservatorio regionale ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 368/1999 ed è stata stabilita la composizione dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica nella seguente modalità:

- Presidente nella persona di un Preside di Facoltà, designato dai Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università lombarde;
- sei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università lombarde; tra gli stessi deve essere assicurata la presenza dei direttori delle scuole di specializzazione;
- sette dirigenti sanitari delle strutture Asst, Irccs di diritto pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele presso le quali si svolge la formazione;
- tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica;

Visto il decreto n. 16876 del 2 dicembre 2021 con il quale sono state approvate le manifestazioni di interesse ai fini della nomina dei Dirigenti sanitari così come previsto dalla sopraccitata d.g.r. 5554/2021;

Dato atto che dall'esito della votazione avvenuta su piattaforma informativa di Regione Lombardia ed in base ai criteri deliberati dalla Giunta regionale con d.g.r. 5554/2021, risultano eletti i signori:

- Leonello Avalli (Dirigente Sanitario ASST Monza),
- Stefano Magnone (Dirigente Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII),
- Fabrizio Giovanni Oliva (Dirigente Sanitario ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda),
- Antonio Maria Granata (Dirigente Sanitario ASST Fatebenefratelli - Sacco),
- Luca Baiocchi (Dirigente Sanitario ASST Nord Milano),
- Federico Durbano (Dirigente Sanitario ASST Melegnano- Martesana),
- Lucia Miradoli (Dirigente Sanitario IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori);

Dato atto che la documentazione relativa alla votazione ed alle verifiche dei requisiti dei dirigenti sanitari risultati eletti sono agli atti della UO Personale, Professioni del SSR e Sistema Universitario;

Dato atto delle verifiche fatte tramite banca dati regionale fluper sul requisito in possesso dei dirigenti sanitari risultati eletti e in particolare quello di essere Dirigente sanitario dipendente da almeno dieci anni presso le aziende ASST, IRCCS di diritto pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele;

Viste la condivisione da parte delle Università lombarde, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia, dei componenti di provenienza universitaria dell'Osservatorio qui di seguito specificate:

- Prof Gian Vincenzo Zucconi (Università degli studi di Milano) - con la carica di Presidente dell'Osservatorio;
- Prof Giulio Carcano (Università degli Studi dell' Insubria);
- Prof. Marco Benazzo (Università degli studi di Pavia);
- Prof. Pietro Invernizzi (Università degli Studi di Milano Bicocca);
- Prof.ssa Arianna Coniglio (Università degli Studi di Brescia);
- Prof. Luigi Beretta (Università San Raffaele);
- Prof.ssa Ana Leo De Nalda (Humanitas University);

Preso atto della votazione per la designazione dei tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica in seno all'Osservatorio regionale comunicato dal responsabile delle operazioni di votazione degli specializzandi ,all'esito della quale risultano eletti i seguenti specializzandi:

- Dott.ssa Francesca Albanesi - Chirurgia Generale - Università degli Studi di Milano Statale;
- Dott. Alessio Carabellese - Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico - Università degli Studi di Brescia;
- Dott. Alessandro Papale - Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi di Pavia;

Dato atto che i componenti rimangono in carica tre anni dall'atto di costituzione;

Ritenuto, altresì:

- di prevedere l'ubicazione della sede dell'Osservatorio regionale presso l'ASST Fatebenefratelli - Sacco, azienda sanitaria della rete formativa dei corsi di specializzazione;
- che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;
- che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

- che l'Osservatorio regionale, tramite il suo Presidente, informi tempestivamente la competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Welfare delle iniziative assunte e delle decisioni adottate;
- di rinviare ad apposito regolamento interno dell'Osservatorio regionale la definizione delle regole di funzionamento dello stesso, che dovrà essere adottato nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi tra università, regione e strutture sanitarie;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di costituire l'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 con la seguente composizione:

- Presidente: Prof Gian Vincenzo Zuccotti (preside facoltà di medicina Università degli studi di Milano);
- sei docenti universitari delle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università lombarde:
 - Prof Giulio Carcano (Università degli Studi dell'Insubria);
 - Prof. Marco Benazzo (Università degli studi di Pavia);
 - Prof. Pietro Invernizzi (Università degli Studi di Milano Bicocca);
 - Prof.ssa Arianna Coniglio (Università degli Studi di Brescia);
 - Prof. Luigi Beretta (Università San Raffaele);
 - Prof.ssa Ana Lleo De Nalda (Humanitas University);
- sette dirigenti sanitari delle strutture ASST, IRCCS di diritto pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele presso le quali si svolge la formazione:
 - Leonello Avalli (Dirigente Sanitario ASST Monza),
 - Stefano Magnone (Dirigente Sanitario ASST Papa Giovanni XXIII)
 - Fabrizio Giovanni Oliva (Dirigente Sanitario ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda),
 - Antonio Maria Granata (Dirigente Sanitario ASST Fatebenefratelli - Sacco),
 - Luca Baiocchi (Dirigente Sanitario ASST Nord Milano),
 - Federico Durbano (Dirigente Sanitario ASST Melegnano- Martesana),
 - Lucia Miradoli (Dirigente Sanitario IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori);
- tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica:
 - Dott.ssa Francesca Albanesi - Chirurgia Generale - Università degli Studi di Milano Statale;
 - Dott. Alessio Carabellese - Medicina dello Sport e dell'Esercizio Fisico - Università degli Studi di Brescia;
 - Dott. Alessandro Papale - Anestesia e Rianimazione - Università degli Studi di Pavia;

2. di stabilire:

- la sede dell'Osservatorio regionale presso l'ASST Fatebenefratelli - Sacco, azienda sanitaria della rete formativa dei corsi di specializzazione;
- che la partecipazione all'Osservatorio è a titolo gratuito e non prevede alcun compenso ai componenti coinvolti;
- che l'adozione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;
- che l'Osservatorio regionale, tramite il suo Presidente, informi tempestivamente la competente Unità Organizzativa della Direzione Generale Welfare delle iniziative assunte e delle decisioni adottate;
- di rinviare ad apposito regolamento interno dell'Osservatorio regionale la definizione delle regole di funzionamento dello stesso, che dovrà essere adottato nel rispetto della normativa vigente in materia e degli accordi tra università, regione e strutture sanitarie;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito internet di Regione Lombardia;

4. di trasmettere il presente atto alle Università lombarde, sedi delle facoltà di medicina e chirurgia e alle Asst, Irccs di diritto pubblico, Humanitas e IRCCS Ospedale San Raffaele nonché agli interessati.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

D.g.r. 24 gennaio 2022 - n. XI/5873
Regolamento (UE) n. 1308 del 17 dicembre 2013. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni di nuovi impianti viticoli 2022 in Regione Lombardia

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, entrato in vigore il 1 gennaio 2014, ed in particolare il Capo III, Sezione I che, nel definire le regole per la gestione del sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, attribuisce agli Stati membri la potestà di individuare norme specifiche per il rilascio delle autorizzazioni relativamente all'applicazione di criteri di ammissibilità e di priorità;
- l'articolo 4, punto 7) del Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica l'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;
- l'articolo 1, punto 12) del Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica l'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo al rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti;
- i Regolamenti delegato (UE) n. 2018/273 e di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, del 11 dicembre 2017, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli;
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) 15 dicembre 2015 n. 12272, relativo al sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli, ed in particolare gli articoli 6, 7, 8 e 9 concernenti le autorizzazioni per nuovi impianti, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935;
- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) n. 321 del 3 gennaio 2022 «Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine al rilascio di autorizzazioni per nuovi impianti viticoli - Annualità 2022», che stabilisce per l'annualità 2022, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, la disponibilità a livello nazionale di una superficie di 6.964 ettari, pari all'1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2015, integrata dalle superfici corrispondenti ai diritti di impianto, di reimpianto e da riserva che potevano essere convertiti in autorizzazioni al 1 gennaio 2016 nonché delle superfici autorizzate di nuovi impianti, oggetto di rinuncia nell'annualità 2021;
- l'articolo 7 bis del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272, così come modificato dall'articolo 1, comma 2 del decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, che dispone a partire dal 2018 che le Regioni possano applicare, per l'intera superficie vitata loro assegnata, ai sensi dell'articolo 9, comma 5 del decreto ministeriale 15 dicembre 2015 n. 12272, uno o più dei seguenti criteri di priorità:
 - a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e di criminalità di altro tipo (criterio di cui all'allegato II lettera I punto II del Regolamento delegato 2018/273;
 - b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II lettera D del Regolamento delegato 2018/273, di seguito elencate:
 1. superfici soggette a siccità, con un rapporto fra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale annua inferiore allo 0,5;
 2. superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 centimetri;
 3. superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute nell'allegato III del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

4. superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
 5. superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
 6. superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 chilometri quadrati, caratterizzate da vincoli strutturali o socioeconomici;
- c) superfici in cui l'impianto dei vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente, di cui al paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'allegato II lettera B al Regolamento delegato (UE) 2018/273;

Richiamati inoltre:

- il comma 3 dell'articolo 7 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, in cui si dispone che le Regioni comunichino, entro il 30 gennaio di ogni anno, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, secondo la tabella riportata nell'allegato II al medesimo decreto ministeriale, la ponderazione da attribuire ad ognuno dei criteri di priorità sopra richiamati, associando a ciascuno di essi un valore individuale compreso tra zero (0) e uno (1), fermo restando che la somma di tutti i valori individuali deve essere pari a uno (1);
- il comma 1 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, in cui si dispone che le Regioni possano applicare un limite massimo di superficie richiedibile per domanda inferiore ai 50 ettari, da comunicare al Ministero;
- il comma 2 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 n. 935, in cui si dispone che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni per una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ettari a tutti i richiedenti. Tale limite sarà di conseguenza ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

Ritenuto di non avvalersi dei criteri di priorità individuati dall'articolo 7 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, in quanto, sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni, l'elevata richiesta di nuove autorizzazioni ha reso inefficace l'applicazione dei criteri stessi;

Ritenuto altresì opportuno, in applicazione del citato comma 1 dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, definire un limite massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari, in quanto, sempre sulla base dell'esperienza maturata, tale limite potrebbe garantire una sufficiente assegnazione di autorizzazioni ad aziende medio-piccole;

Ritenuto inoltre opportuno, in attuazione del citato comma 2, dell'articolo 9 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015, stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Lombardia, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

Ritenuto infine necessario approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta la tabella con la scelta dei criteri e del limite massimo di superficie per domanda da applicare per la Regione Lombardia, che verrà trasmessa al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme previste dalla legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

1. di non avvalersi dei criteri di priorità, di cui all'articolo 7 bis del decreto ministeriale n. 12272/2015;
2. di stabilire un tetto massimo di superficie richiedibile per domanda pari a 2 ettari;
3. di stabilire che, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie assegnata alla Regione Lombardia, vengano rilasciate autorizzazioni per una superficie minima pari a 0,2 ettari a tutti i richiedenti, ferma restando la possibilità di ridurre ulteriormente tale limite qualora la superficie disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio di autorizzazioni a tutti i richiedenti;

4. di approvare l'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, recante la tabella con la scelta dei criteri e del limite massimo di superficie per domanda da applicare per la Regione Lombardia, da trasmettere al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;

6. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

tabella con i criteri da applicare e
il limite massimo di superficie per domanda

Allegato 1

Regione Lombardia					
Nessun Criterio di priorità	Art. 7 bis comma 1 lettera a) (organizzazione senza scopo di lucro che ricevono superfici confiscate)	Art. 7 bis comma 1 lettera b) (superfici caratterizzate da specifici vincoli naturali)		Art. 7 bis comma 1 lettera b) (produzione biologica)	Art. 9 bis comma 1 (limite massimo per domanda)
	Ponderazione (da 0 a 1)	Tipologia superficie individuata: 1); 2); 3); 4); 5); 6);	Ponderazione (da 0 a 1)	Ponderazione (da 0 a 1)	Ettari (fino a 50 ettari)
SI	0	0	0	0	2 ettari

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 20 gennaio 2022 - n. 429

Approvazione del ventinovesimo elenco di domande ammesse e non ammesse al contributo previsto con il bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Accertamento dell'entrata relativa al finanziamento di competenza statale e contestuale impegno di spesa per l'assegnazione dei contributi previsti

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto interdirettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125,00;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, e relativo alla misura di cui sopra;

Dato atto che:

- i precedenti elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo di cui sopra sono stati approvati con i decreti n. 4363, 5111, 6734, 7319, 9419, 9875, 10517, 11541, 12468, 13297, 15214, 15816 del 2020 e 133, 928, 2504, 3436, 5320, 6305, 7553, 9035, 9859, 11423, 12173, 13742, 15066, 15958, 17108 e 17983 del 2021;
- dopo l'approvazione del decreto n. 17983 del 22 dicembre 2021 sono pervenute 4 nuove richieste di contributo e che è necessario disporre in merito alla loro ammissibilità, dal momento che l'art. C2 del bando prevede che la risposta regionale venga comunicata entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
- tutte le nuove richieste hanno potuto riscontrare direttamente su bandi online la loro ammissibilità o i motivi di non

ammissibilità.

Rilevato che:

- 3 delle domande pervenute, in base alle dichiarazioni e alla documentazione presentata, risultano in possesso dei requisiti previsti dal bando e comportano contributi per un totale di € 20.325,00 come indicato nell'allegato A del presente atto; mentre 1 domanda è stata respinta per i motivi indicati nell'allegato B del presente atto;
- alla data odierna, tenendo conto dei contributi assegnati con i precedenti decreti e con l'attuale provvedimento, i contributi complessivamente assegnati corrispondono a € 1.467.528,96 a fronte dello stanziamento di € 2.238.750,00, previsto dal bando;

Ritenuto di ammettere al contributo di cui sopra le imprese di cui all'allegato A e di impegnare a favore delle medesime la spesa necessaria per la successiva liquidazione del contributo, nel presupposto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal bando;

Dato atto che la spesa complessiva di € 20.325,00 deve essere:

- per l'importo di € 14.227,50 (che corrisponde alla quota del 70% di competenza statale) accertata sul capitolo di entrata 013256 e impegnata, ripartendola tra i vari beneficiari, sul capitolo di spesa 013257;

per l'importo di € 6.097,50 (che corrisponde alla quota del 30% di competenza regionale) impegnata sul capitolo 014535, ripartendola tra i vari beneficiari;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701.258 (Diagnosi energetiche nelle PMI).

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio in corso;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Considerato che, in base ai tempi necessari per la redazione della diagnosi energetica, per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico e per la presentazione della rendicontazione a cui fa seguito l'erogazione del contributo, la liquidazione di quest'ultimo non sarà esigibile entro l'anno in corso;

Ritenuto opportuno, in conformità al principio della competenza finanziaria potenziata, impegnare la spesa relativa ai contributi previsti sui pertinenti capitoli dell'esercizio 2022, che presentano la necessaria disponibilità;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)».

Dato atto che la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP.

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

DECRETA

1. di approvare il ventinovesimo elenco delle domande pervenute dopo l'approvazione del decreto n. 17983/2021, dando atto che le domande ammesse al contributo di cui in premessa sono indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che le domande ammesse, indicate nell'allegato A, prevedono l'assegnazione di contributi per la somma complessiva di € € 20.325,00;

3. di assumere accertamenti a carico dei debitori indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

<i>Debitore</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	249230	2.0101.01.13256	14.227,50	0,00	0,00

4. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

<i>Beneficiario/Ruolo</i>	<i>Codice</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
OMECS.R.L.	1005748	17.01.104.13257	5.600,00	0,00	0,00
CIOCCA S.P.A.	912289	17.01.104.13257	3.325,00	0,00	0,00
OMECS.R.L.	1005748	17.01.104.14535	2.400,00	0,00	0,00
CIOCCA S.P.A.	912289	17.01.104.14535	1.425,00	0,00	0,00
LA GINESTRA SRL	383305	17.01.104.13257	5.302,50	0,00	0,00
LA GINESTRA SRL	383305	17.01.104.14535	2.272,50	0,00	0,00

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, in cui è confluito il Ministero dello Sviluppo Economico;

7. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia - Direzione Generale Ambiente e Clima.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

— • —

Allegato A: elenco PMI ammesse al contributo									
idPratica	CF	P.IVA	Cod. benef.	Denominazione PMI	Contributo per	Contributo Ammesso	Comune PMI	Nr. sedi operative*	COR
3406003	02105160960	02105160960	1005748	OMECC S.R.L.	diagnosi energetica	€ 8.000,00	Carate Brianza	1	8064078
3409028	00283120178	00549760981	912289	CIOCCA S.P.A.	certificazione Iso 50001	€ 4.750,00	Quinzano d'Oglio	1	8064087
3406484	01459850168	09185460152	383305	LA GINESTRA SRL	certificazione Iso 50001	€ 7.575,00	Cernusco sul Naviglio	1	8064095

*numero sedi operative per le quali è richiesto il contributo

€ 20.325,00

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

Allegato B: elenco PMI non ammesse al contributo						
idPratica	CF	P.IVA	Denominazione PMI	Motivo inammissibilità	Comune PMI	Nr. sedi operative
3405763	02105160960	02105160960	OMEC S.R.L.	Allegato B non corredato da documento identità: non ammesso con possibilità di ripresentare domanda	Carate Brianza	1

D.d.u.o. 20 gennaio 2022 - n. 435
«Programma integrato di intervento Cascina Merlata – Lotto R.2C» in comune di Milano – Piano di utilizzo ex d.p.r. 120/2017

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
 VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
 OMISSIS
 DECRETA

1. di approvare – ai sensi del d.p.r. 120/2017 e della l.r. 5/2010 – il Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo relativo al Lotto R5.2c, come da elaborati progettuali depositati da «EuroMilano s.p.a.» e da «ZP Costruzioni Generali s.r.l.», a condizione che siano recepite e ottemperate le seguenti prescrizioni:

- a) lo stoccaggio intermedio in attesa di riutilizzo dei materiali da scavo oggetto del P.d.U. in questione dovrà avvenire
 - identificando, tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile, le informazioni relative al sito di produzione, le quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del P.d.U. stesso;
 - mantenendolo fisicamente distinto da altri materiali inerti presenti presso il sito [es. materiali oggetto di differenti P.d.U., materiali gestiti ex art. 185 del d.lgs. 152/2006 ovvero terre e rocce qualificate rifiuti etc.];
- b) la durata del P.d.U. è definita in 3 anni dalla data di avvio lavori del cantiere edilizio relativo al Lotto in questione, la quale dovrà pertanto essere comunicata anche alla Scrivente Autorità Competente nonché ad ARPA Lombardia;
- c) ai sensi dell'art. 7 del d.p.r. 120/2017, entro il termine di validità del presente P.d.U. deve essere resa, ai soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto;
- d) prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera dovrà essere comunicato all'Autorità competente l'indicazione dell'esecutore del Piano di Utilizzo, come previsto dall'art. 17 del d.p.r. 120/2017;
- e) ogni modifica del P.d.U. dovrà essere comunicata all'Autorità Competente e contestualmente anche ai settori competenti di Città Metropolitana di Milano, ARPA Lombardia e valutata ai sensi del d.p.r. 120/2017 per la verifica della sua sostanzialità ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto medesimo;

si evidenzia in tal senso che un eventuale incremento dei quantitativi di materiali escavati e per i quali si prevede un riutilizzo, quali sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 – bis del d.lgs. 152/2006, esternamente al cantiere in questione, qualificata quale modifica sostanziale ai sensi del d.p.r. 120/2017, dovrà essere altresì verificata la sussistenza di eventuali notevoli ripercussioni negative sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante progettuale medesima con la conseguente necessità di espletamento di specifica procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 152/2006 da effettuarsi sul progetto dell'intero P.I.I. «Cascina Merlata»;
- f) di dare altresì atto che, il venir meno di una delle condizioni di cui all'art. 4, comma 2 del d.p.r. 120/2017, fa cessare gli effetti del Piano di Utilizzo e comporta l'obbligo di gestire il relativo materiale da scavo come rifiuto ai sensi della Parte IV del d.lgs. 152/2006;
- g) le attività di controllo e la verifica sulla corretta attuazione di quanto contenuto nel P.d.U., come approvato con il presente decreto, saranno svolte, per quanto di rispettiva competenza, da Città Metropolitana di Milano e ARPA Lombardia che relazioneranno altresì in merito all'Osservatorio Ambientale «Cascina Merlata»;

2. di trasmettere copia del presente decreto a:

- Euromilano s.p.a.
- Zp costruzioni Generali s.r.l.;
- Laterizi di Senago s.r.l.;
- Città Metropolitana di Milano;
- Comune di Milano;
- Comune di Senago;
- ARPA Lombardia, ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e controllo sul rispetto degli obblighi assunti, attraverso lo svolgimento di ispezioni, controlli, campionamenti e rela-

tive verifiche, ai sensi dell'art. 9 e secondo quanto previsto dall'All. 9 al d.p.r. 120/2017;

- ISPRA, ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 120/2017, ai fini delle attività di gestione de dati e, in particolare, di pubblicità e trasparenza relativa alla qualità ambientale del territorio nazionale;
3. di provvedere alla pubblicazione sul BURL della sola parte dispositiva del presente decreto;
4. di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. della Lombardia, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 dalla data di pubblicazione sul BURL della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione;
5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
 Augusto Conti

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

D.d.u.o. 21 gennaio 2022 - n. 468
Piano Lombardia l.r. 9/2020 - Approvazione della prima graduatoria delle proposte di de-impermeabilizzazione e rinverdimento di aree pubbliche per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, presentate ad ERSAF in attuazione della d.g.r. 5135 del 2 agosto 2021. Assunzione dell'impegno di spesa relativo al contributo regionale previsto.

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Vista:

- la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica», che all'articolo 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- la d.g.r. XI/3531 del 5 agosto 2020 «Programma degli interventi per la ripresa economica - variazioni al bilancio di previsione 2020-2022 (d.lgs. 118/11 - l.r. 19/12) art.1, comma 4) - 33° provvedimento» ed i successivi aggiornamenti;

Dato atto che l'allegato 2 alla d.g.r. 3531/2020 prevede lo stanziamento di € 9.000.000 per la misura «Interventi di de-impermeabilizzazione, rinverdimento aree pubbliche e contrasto al cambiamento climatico» e che tale previsione è stata confermata anche nelle deliberazioni per l'aggiornamento del programma degli interventi;

Richiamate:

- la d.g.r. 4848 del 7 giugno 2021, con la quale sono stati approvati quattro accordi esecutivi con fondazione Cariplo e gli enti locali che partecipano alla «strategia clima» per la realizzazione di interventi di de-impermeabilizzazione e rinverdimento aree pubbliche, al fine di concorrere alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, impegnando € 3.988.750 delle risorse di cui sopra;
- la d.g.r. 5258 del 20 settembre 2021, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle attività in capo ad Ersaf, includendovi la realizzazione di un progetto per la valorizzazione naturalistica di un'area presso il fiume Lambro, con una spesa di € 1.250 da prelevare sullo stanziamento complessivo di cui alla d.g.r. 3531/2020;
- la d.g.r. 5135 del 2 agosto 2021, con la quale sono stati approvati i criteri e la convenzione tipo per finanziare interventi comunali di de-impermeabilizzazione e rinverdimento di aree pubbliche per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, prevedendo un finanziamento complessivo di € 5.000.000;

Dato atto:

- che Ersaf, in attuazione della d.g.r. 5135/2021, ha lanciato la «Call for ideas» ai Comuni, aprendo la prima finestra per la presentazione dei progetti dal 1 settembre al 15 ottobre 2021;
- che l'istruttoria dei progetti pervenuti è stata condotta da Ersaf con l'avvallo dei funzionari regionali per gli aspetti di carattere amministrativo;
- che il progetto presentato dal Comune di Sesto S. Giovanni non poteva essere ammissibile in quanto le opere erano già state appaltate e ciò era in contrasto con quanto previsto nella convenzione tipo approvata con d.g.r. 5135/2020, secondo cui non erano ammissibili «le spese disposte in data precedente alla approvazione della graduatoria con decreto regionale»;
- che in data 20 dicembre 2021, con integrazione pervenuta il 19 gennaio 2022, prof.T1 2022 0004945, Ersaf ha trasmesso a Regione Lombardia l'esito finale della valutazione tecnica effettuata sui progetti presentati nella finestra 1° settembre - 15 ottobre 2021, da cui si evince la seguente graduatoria:

COMUNE	PUNTEGGIO	VALORE COMPLESSIVO PROGETTO	IMPORTO PREVISTO FINANZIAMENTO REGIONALE
1)Paullo	0,373	€ 286.151,00	€ 257.535,90
2)Canegrate	0,320	€ 327.743,00	€ 294.968,70
3)Cesano Maderno	0,302	€ 639.090,41	€ 450.000,00
4)Cucciago	0,296	€ 565.000,00	€ 450.000,00
5)Lurate Caccivio	0,277	€ 499.583,00	€ 449.624,70
6)Bresso	0,262	€ 430.000,00	€ 387.000,00
7)Cusano Milanino	0,174	€ 120.000,00	€ 108.000,00
Sesto San Giovanni	NON AMMISSIBILE		
TOTALE CONTRIBUTO PREVISTO		€ 2.867.567,41	€ 2.397.129,30

Preso atto:

- che la spesa regionale complessiva ammonta a € 2.397.129,30 e che la stessa deve essere impegnata, ripartendola tra i Comuni beneficiari, sul capitolo di spesa 15070, su cui sono state stanziare le risorse previste con d.g.r. 3531/2020;
- che la liquidazione di ogni contributo avverrà nel rispetto di quanto previsto nella convenzione tipo approvata con d.g.r. 5135/2021 (30% a seguito della sottoscrizione della convenzione e 70% a seguito della rendicontazione finale dell'intervento);
- che a seguito dell'istruttoria dei progetti che verranno presentati nella finestra 1° gennaio - 28 febbraio 2022, si provvederà ad impegnare le risorse ancora disponibili, pari a € 2.602.870,7;

Dato atto che il presente provvedimento concorre alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/1443 del 24 novembre 2020, e in particolare del risultato atteso TER.0908.217 («Azioni a sostegno delle politiche regionali per la mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e l'adattamento ai cambiamenti climatici»);

Vista la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 e i provvedimenti e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nell'esercizio finanziario 2022.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Dato atto CHE la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP.

DECRETA

1. di approvare la valutazione trasmessa da Ersaf, citata in premessa e, conseguentemente la graduatoria dei Comuni beneficiari dei contributi previsti con d.g.r. 5135/2021, relativamente progetti presentati nella finestra 1° settembre - 15 ottobre 2021;

2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
COMUNE DI PAULLO	11057	9.08.203.15070	257.535,90	0,00	0,00
COMUNE DI CANEGRATE	10934	9.08.203.15070	294.968,70	0,00	0,00
COMUNE DI CESANO MADERNO	10963	9.08.203.15070	450.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI CUCCIAGO	10540	9.08.203.15070	450.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI LURATE CACCIVIO	10594	9.08.203.15070	449.624,70	0,00	0,00
COMUNE DI BRESSO	10920	9.08.203.15070	387.000,00	0,00	0,00
COMUNE DI CUSANO MILANINO	10986	9.08.203.15070	108.000,00	0,00	0,00

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale;

5. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo di Milano entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 20 gennaio 2022 - n. 418

Determinazioni relative all'avviso Dote Unica Lavoro Fase Quarta - Rideterminazione dotazione finanziaria

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

MERCATO DEL LAVORO E POLITICHE ATTIVE

Visti:

- l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» così come modificata dalla l.r. del 4 luglio 2018 n. 9 che ridefinisce l'organizzazione del mercato del lavoro in Regione Lombardia;
- l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di Istruzione e formazione della Regione Lombardia» e ss.mm.ii.;
- l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, presentato dalla Giunta il 29 maggio 2018, con d.g.r. XI/154 e approvato dal Consiglio regionale il 10 luglio 2018 con d.c.r. XI/64;

Visti altresì:

- la d.g.r. n. X/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A e Sezione B;

Richiamate:

- la d.g.r. n. XI/959 del 11 dicembre 2018 «Dote unica lavoro Fase III - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020» che ha definito le modalità operative di funzionamento per l'attuazione della Terza fase di Dote Unica Lavoro approvando la «Linee guida per l'attuazione della terza fase di Dote Unica Lavoro» ed i documenti metodologici: «Il sistema di profilazione DUL Fase III» e le «Soglie per operatore DUL Fase III» di cui agli Allegati 1, 2 e 3 alla stessa delibera e definito uno stanziamento complessivo pari ad € 102.000.000,00;
- il d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii «Approvazione Avviso Dote Unica Lavoro Terza Fase 2019-2021 - POR FSE 2014 - 2020 - Attuazione della d.g.r. n. 959 dell'11 dicembre 2018» con il quale è stato approvato l'Avviso Dote Unica Lavoro POR FSE 2014 - 2020, il Manuale di Gestione e stanziato per l'avvio dell'iniziativa risorse pari ad € 50.000.000;

Vista la d.g.r. n. 3470 del 5 agosto 2020 «Linee guida per l'attuazione della IV Fase di Dote Unica Lavoro a valere sul Fondo di Sviluppo di Coesione (FSC)» che, alla luce dell'Accordo Regione Lombardia - Ministro per il sud e la coesione territoriale di cui alla d.g.r. n. 3372 del 14 luglio 2020, ha previsto tra l'altro la riprogrammazione dell'intera misura di Dote Unica Lavoro nell'ambito dello stanziamento del Fondo Unico di Coesione, in coerenza con il percorso di riprogrammazione del POR FSE 2014-2020, in attuazione dello stesso Accordo;

Atteso che tale provvedimento ha demandato al dirigente competente per materia l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi al fine di determinare la riprogrammazione delle quote di stanziamento sull'Avviso;

Visto il d.d.u.o. n. 13254 del 4 novembre 2020 e ss.mm.ii. con il quale, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 3470/2020 soprarichiamata, è stato rideterminato lo stanziamento finanziario sulla misura in € 47.000.000,00 di cui:

- € 45.000.000 a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;
- € 2.000.000 a valere su Fondo l.r.13/2003 capitoli 8426 - 8427 - 8487;

Considerato che l'Avviso Dote Unica Lavoro ha come termine di scadenza il 31 marzo 2022;

Considerato che è in corso la definizione di un nuovo modello di politiche attive regionale, anche in raccordo con il Program-

ma nazionale GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) che darà continuità, anche dopo la scadenza soprarichiamata dell'Avviso Dote Unica Lavoro, ai percorsi di riqualificazione e ricollocazione previsti nei confronti dei destinatari svantaggiati nel mercato del lavoro;

Atteso che il tiraggio di spesa sulla misura Dote Unica Lavoro è risultato più contenuto, anche a causa del rallentamento delle attività e degli inserimenti lavorativi dovuto all'emergenza del COVID 19: a fronte dello stanziamento iniziale di 47 Milioni ad oggi si registrano oltre 40.000 prese in carico ed un tasso della spesa (importo rimborsato) rispetto al prenotato pari al 23%;

Ritenuto di rideterminare, anche alla luce del prossimo quadro programmatico regionale sulle politiche attive che è ancora in corso di definizione, lo stanziamento complessivo della misura regionale Dote Unica Lavoro Fase Quarta in Euro 37.200.000 di cui:

- € 35.200.000 a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;
- € 2.000.000 Milioni a valere su Fondo l.r.13/2003 capitoli 8426 - 8427 - 8487;

Ritenuto altresì di far salva la disponibilità delle risorse già stabilite nei decreti attuativi della Dote Unica Lavoro relativi al finanziamento degli interventi previsti per i Master Universitari, per quelli delle Forze dell'ordine e per le azioni «Nuove Aree Interne»;

Verificato inoltre che gli obblighi di comunicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 sono stati già assolti in sede di adozione del decreto n. 19516/2018;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. di rideterminare lo stanziamento complessivo della misura regionale Dote Unica Lavoro Fase Quarta di cui al d.d.u.o. n. 19516 del 21 dicembre 2018 e ss.mm.ii in Euro 37.200.000 di cui:

- € 35.200.000 a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo di coesione e sugli stessi capitoli di bilancio - cap. 10793 - 10801 - 10808 - 10794 - 10802 - 10809 - 10795 - 10803 - 10810;
- € 2.000.000 Milioni a valere su Fondo l.r.13/2003 capitoli 8426 - 8427 - 8487;

2. di far salva la disponibilità delle risorse già stabilite nei decreti attuativi della Dote Unica Lavoro relativi al finanziamento degli interventi previsti per i Master Universitari, per quelli delle Forze dell'ordine e per le azioni «Nuove Aree Interne»;

3. di far salve le altre disposizioni vigenti per la gestione di Dote Unica Lavoro;

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è già avvenuta in sede di adozione del decreto n. 19516/2018;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Paola Angela Antonicelli

G) PROVVEDIMENTI ALTRI ENTI

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 40 del 17 dicembre 2021

Bilancio consolidato di AIPO per l'esercizio 2021. Definizione del gruppo di amministrazione pubblica ed individuazione degli enti inclusi nel perimetro di consolidamento

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del principio applicato vigente concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'elenco Gruppo Amministrazione Pubblica dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po- GAP composto dai seguenti enti e società:

RAGIONE SOCIALE	
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)
2	LEPIDA S.C.P.A.

2) di approvare, ai sensi del principio applicato vigente concernente il bilancio consolidato, Allegato n. 4/4 del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i., l'elenco del Perimetro di consolidamento dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po- GAP composto dai seguenti enti e società, i cui bilanci saranno oggetto di consolidamento per l'esercizio 2021:

RAGIONE SOCIALE	
Società partecipate	
1	CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO (CSI PIEMONTE)
2	LEPIDA S.C.P.A.

3) di trasmettere il presente provvedimento agli enti e società componenti il Perimetro di consolidamento, anche al fine di avviare le procedure amministrative per la redazione del bilancio consolidato 2021;

4) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 41 del 17 dicembre 2021

Ratifica della determina n. 1560 del 29 novembre 2021 di approvazione della quinta variazione del Programma triennale dei lavori 2021-2023 e dell'elenco annuale 2021 e della determina n. 1436 del 11 novembre 2021, integrata con determina 1553 del 29 novembre 2021, di approvazione della quinta variazione del Programma biennale degli Acquisti di beni e servizi 2021-2023

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1) di ratificare la determina n. 1436 del 11 novembre 2021 e la determina integrativa n. 1553 del 29 novembre 2021, Allegati A e B della presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, con le quali è stata approvata la quinta variazione al «Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022»;

2) di ratificare la determina n. 1560 del 29 novembre 2021, Allegato C della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con la quale è stata approvata la quinta variazione al «Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021»;

3) di dare atto che il «Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022», a seguito delle modifiche ratificate al paragrafo 1, è quello riportato nell'Allegato D;

4) di dare atto che il «Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021», a seguito delle modifiche ratificate al paragrafo 1, è quello riportato nell'Allegato E;

5) di disporre la pubblicazione del «Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022» e del «Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021» modificati, così come innanzi approvati e allegati alla presente deliberazione (Allegati D e E), nel sito istituzionale dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 42 del 17 dicembre 2021

Approvazione del bilancio di previsione 2022-2024

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

1. Di approvare:

- il Bilancio di Previsione 2022-2024, corredato dagli allegati previsti nell'allegato 9 del d.lgs. 118/11 e s.m.i., che assumono carattere autorizzatorio (All. A) e formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il documento in All B) «Piano delle attività 2022-2024», che forma anch'esso parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il Programma Triennale 2022-2024 degli interventi e l'Elenco Annuale 2022, che insieme costituiscono l'Allegato C1), anch'essi parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;
- il Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023, di cui all'Allegato C2) anch'esso parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

2. Di dare atto che i documenti di cui all'Allegato C1) oggetto di approvazione al paragrafo 1, costituiscono una mera elencazione, sulla base di elaborati di fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazioni vigenti, ai sensi dell'art. del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e non richiedono l'assoggettamento di cui al Titolo II° (V.A.S.) del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», come attestato dal Direttore e dai Dirigenti delle Direzioni Territoriali Idrografiche;

3. Di approvare l'elenco degli »immobili non strumentali«, come attestato dai rispettivi Dirigenti d'Area, e riportato nell'Allegato D) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

4. Di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di Previsione (Allegato E), in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 7 e dall'art. 43, comma 3 del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO - Atti del Comitato di indirizzo - Delibera n. 43 del 17 dicembre 2021

Ratifica della tredicesima variazione al bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo costitutivo dell'agenzia e dell'art. 15 del vigente Regolamento di Contabilità

IL COMITATO DI INDIRIZZO

«OMISSIS»

DELIBERA

A) di ratificare, tenuto conto delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate e di quanto espresso nel punto precedente, i seguenti atti direttoriali depositati presso l'Ufficio Bilancio:

- n. 1537 in data 25 novembre 2021 avente ad oggetto «Tredicesima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023.»;

Serie Ordinaria n. 4 - Mercoledì 26 gennaio 2022

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia- Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell' Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il presidente
Irene Priolo

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell' Agenzia www.agenziapo.it